

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 11/ giugno-luglio 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. L'ASGI prende posizione sull'esclusione dei cittadini extracomunitari dalle selezioni per le posizioni di rilevatori e coordinatori comunali delle operazioni di raccolta dati per il censimento .
2. Poste Italiane s.p.a. mette all'asta i suoi alloggi, ma nega la partecipazione ai bandi ai cittadini stranieri. L'ASGI annuncia un ricorso anti-discriminazione.
3. Azione giudiziaria anti-discriminazione di ASGI e CGIL Brescia contro il Ministero dell'Interno sulla "sanatoria truffa".
4. Ricorso anti-discriminazione a Firenze contro il diniego all'assegno di maternità comunale opposto ad una donna apolide.
5. Tribunale di Gorizia: Discriminatoria e contraria alla direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti la normativa regionale del FVG che subordina ad un requisito di anzianità di residenza in Italia l'accesso al fondo per il sostegno alle locazioni. Accolta l'azione anti-discriminazione dell'ASGI. La giunta regionale del FVG approva un nuovo DDL di riforma del welfare, ma i nuovi requisiti proposti restano discriminatori.
6. Tribunale di Venezia: Condannato per lesioni con l'aggravante dell'odio razziale uno dei militanti leghisti che aggredirono due camerieri stranieri durante la Festa della Lega a Venezia nel 2009. L'ASGI parte civile nel procedimento.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti Civili

1. Tribunale di Piacenza: L'ufficiale di stato civile non può rifiutare le pubblicazioni di matrimonio dello straniero, quando il mancato rilascio del nulla osta delle autorità di origine dipende da motivi religiosi incompatibili con il sistema costituzionale ed internazionale dei diritti fondamentali. Il caso di una cittadina algerina cui le autorità del paese di origine avevano condizionato il rilascio del nulla osta al matrimonio alla conversione alle fedi musulmana del nubendo italiano.

Lavoro e regolarizzazione

1. Sanatoria truffa: il Tribunale di Milano condanna come discriminatorio il comportamento del Ministero dell'Interno che impedisce agli stranieri esclusi illegittimamente dalla procedura di emersione per effetto dell'applicazione dell'art. 14 c. 5 ter d.lgs. n. 286/98 di poter chiedere la riapertura del procedimento

Diritti sociali

1. Suprema Corte di Cassazione: L'immigrato extracomunitario regolarmente soggiornante anche se non in possesso della carta di soggiorno (pds CE per lungo soggiornanti) ha diritto all'indennità di accompagnamento.
2. Tribunale di Monza: E' discriminatoria la condotta del Comune che non concede ai lungo soggiornanti l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi .

Protezione internazionale/libertà religiosa

1. Tribunale di Roma: Protezione umanitaria al cittadino ghanese minacciato nel Paese di origine dal suo nucleo familiare per la sua scelta religiosa.

NEWS ITALIA

1. Stranieri e pubblico impiego/1 -UNAR: Discriminatorio il bando del Comune di Savona per l'assunzione di uno specialista in comunicazione ed informazione.

2. **Stranieri e pubblico impiego/2** - A seguito dell'intervento del Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, un'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona di Bologna riapre i termini di avvisi di selezione di personale sanitario ammettendo anche i cittadini stranieri.
3. **"L'Italia sono anch'io"**. Campagna nazionale per i diritti di cittadinanza degli immigrati, in particolare delle seconde generazioni.
4. Approvato all'unanimità alla Commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
5. Audizione al Senato del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani e presentazione del Primo Rapporto di monitoraggio sull'attuazione delle 92 Raccomandazioni del Comitato dell'ONU per i Diritti Umani all'Italia .
6. Rapporto ombra elaborato dalla piattaforma italiana: "30 anni CEDAW: lavori in Corsa" in merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia della Convenzione ONU per l'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna (CEDAW). Rapporto di ERRC e Opera Nomadi sulla condizione delle donne Rom e Sinti.

NEWS EUROPA

1. Il Consiglio europeo adotta il piano della Commissione europea per l'integrazione dei Rom.

RAPPORTI E DOCUMENTI

MATERIALI DI STUDIO

1. Pubblicazione del Rapporto di ricerca sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di protezione internazionale.

LIBRI E PUBBLICAZIONI

SEMINARI E CONVEGNI

1. Summer-school del servizio anti-discriminazioni ASGI. Sasso Marconi (Bologna), 22-24 settembre 2011.
2. Seminario dell'Accademia di diritto europeo di Trier (Germania) sul diritto anti-discriminatorio europeo, Trier, 26-27 settembre 2011.
3. "Fleeing homophobia", Conferenza internazionale sulla protezione internazionale dei richiedenti asilo LGBTI, Amsterdam, 5-6 settembre 2011.

ARTE CONTO LA DISCRIMINAZIONE

1. Call the witness – Roma Pavillion alla Biennale d'Arte di Venezia

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. I cittadini extracomunitari esclusi dalle selezioni per le posizioni di rilevatori e coordinatori comunali delle operazioni di raccolta dati per il censimento.

L'ASGI scrive all'ANCI, all'UNAR e alla Commissione europea: violata la parità di trattamento tra i lavoratori migranti e nazionali. Interviene anche il Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna. L'UNAR apre un'istruttoria.

La lettera inviata dal servizio antidiscriminazioni dell'ASGI all'ANCI sui requisiti discriminatori per la selezione dei rilevatori del censimento è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_selezioni_censimento.pdf

La lettera inviata dal Difensore civico della Regione Emilia Romagna al Sindaco di Bologna in data 5 luglio 2011, è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/censimento_lettera_difensore_civico_er.pdf

Sono state indette in queste settimane dai Comuni italiani le selezioni per il reclutamento delle posizioni di rilevatori e coordinatori comunali per lo svolgimento delle operazioni di raccolta dati del censimento generale della popolazione e delle abitazioni, secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dalle successive circolari dell'ISTAT, in particolare la n. 6 del 21 giugno 2011.

Nei citati strumenti normativi, viene affidato ai Comuni il compito di reclutare e selezionare coloro che saranno chiamati a svolgere le funzioni di Rilevatori e Coordinatori comunali delle operazioni di censimento. Vengono indicate le modalità di reclutamento di tali figure professionali, prevedendo che qualora non sia disponibile o sufficiente il ricorso a personale dipendente presso gli EE.LL., i Comuni possano mettere in atto procedure di reclutamento di personale esterno, utilizzando le forme contrattuali tipiche del lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, quelli di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

Dall'esame degli avvisi di selezione indetti dai Comuni italiani, emerge una prassi pressoché generalizzata di prevedere per le posizioni di rilevatori e coordinatori comunali del censimento, il requisito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, con la conseguente

esclusione di tutti i cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti e residenti in Italia dalla possibilità di concorrere a queste posizioni lavorative temporanee.

Con una lettera inviata all'ANCI, All'UNAR e alla Commissione europea, il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI rileva come tale esclusione dei cittadini extracomunitari appaia illegittima e discriminatoria, in quanto in violazione del principio generale di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti e nazionali di cui all'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, nonché delle norme di diritto dell'Unione europea riferite alla parità di trattamento in materia di accesso alle attività lavorative a favore di specifiche categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE (familiari di cittadini di Stati membri UE, rifugiati politici e titolari della protezione sussidiaria, lungo soggiornanti). Questo a maggior ragione nel momento in cui non si tratta di procedure concorsuali volte all'inserimento nei ruoli della P.A. mediante la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, bensì di procedure di selezione volte alla costituzione di rapporti di lavoro temporaneo e parasubordinato.

Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI chiede dunque all'ANCI di dare immediate disposizioni ai Comuni italiani affinché nei bandi e avvisi di selezione per le posizioni di rilevatori e coordinatori comunali del censimento venga eliminata la clausola di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e vengano ammessi alle selezioni, equiparandoli ai cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea, anche i candidati cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE. All'UNAR viene chiesto di esprimere un proprio parere e proprie raccomandazioni al riguardo, avvalendosi delle prerogative assegnate dall'art. 7 del D. lgs. n. 215/03, in particolare dal comma 2) lett. b) (svolgere inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori) e lett. e) (fornire raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica).

L'ASGI chiede infine alla Commissione europea di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell'Unione europea, in quanto tale vicenda costituisce una significativa dimostrazione di come nel nostro Paese vengano sistematicamente ignorate le norme di diritto dell'Unione europea che prevedono la parità di trattamento a favore di specifiche categorie di cittadini di Paesi terzi per quanto concerne l'accesso ai rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Nei giorni scorsi, sulla vicenda era intervenuto anche il Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, con una lettera indirizzata al Sindaco di Bologna, in ragione dell'analogha clausola discriminatoria contemplata nel bando indetto da quel Comune.

A seguito della segnalazione dell'ASGI, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) ha aperto un'istruttoria sulla vicenda.

2. Discriminazioni: Poste Italiane mette all'asta i suoi alloggi, ma nega la partecipazione ai bandi ai cittadini stranieri

ASGI, Fondazione Piccini e CGIL di Brescia: inaccettabile discriminazione contraria alle leggi sull'immigrazione e alle norme europee anti-discriminatorie. A seguito dell'intervento di ASGI e Fondazione Piccini di Brescia, l'UNAR chiede a Poste Italiane di rivedere il disciplinare di gara eliminando la clausola di cittadinanza. L'ASGI annuncia un ricorso anti-discriminazione.

La lettera inviata da ASGI Lombardia e Fondazione Piccini per i diritti dell'uomo ONLUS di Brescia sulla vicenda degli alloggi delle Poste Italiane è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/poste_italiane_alloggi.pdf

Il Parere dell'UNAR dd. 4.07.2011 sul disciplinare di gara di Poste Italiane s.p.a per la vendita dall'asta di alloggi, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/poste_italiane_parere_unar_04072011.pdf

Con un disciplinare di gara, reperibile alla pagina web del proprio sito: http://www.posteitaliane.it/azienda/alloggi_index.shtml), Poste Italiane s.p.a. ha messo in vendita all'asta 22 alloggi in una decina di comuni (Brescia, Bologna, Catanzaro, Novara, Milano, Ferrara, Padova, Vercelli, Verona). Al punto 3 del regolamento che determina l'aggiudicazione è stabilito che coloro che intendono concorrere all'acquisto di un alloggio devono produrre il certificato di cittadinanza (italiana). In particolare, si fa riferimento - "alle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica...", ovverosia alla legge 24 dicembre 1993 n. 560, articolo unico, comma 9. In sostanza, sembra di capire, Poste italiane ritiene che "...i soggetti che hanno diritto all'acquisto" degli alloggi messi all'asta debbano essere necessariamente cittadini italiani in quanto solo questi ultimi avrebbero diritto all'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica, il che è errato in quanto i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari sono equiparati ai cittadini nazionali in materia di accesso all'alloggio per gli effetti delle norme dei trattati europei sulla cittadinanza europea, sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione, mentre i cittadini di Stati terzi, se regolarmente soggiornanti ed in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero della carta di soggiorno e se esercitanti attività lavorativa, godono ugualmente del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica. L'articolo 9 del decreto legislativo 286/98, inoltre, per quanto riguarda i cittadini di paesi non appartenenti all'Ue, ma titolari del pds per lungo soggiornanti, prevede infatti che il «cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno ha diritto - tra le altre cose

- a usufruire di beni e servizi a disposizione del pubblico... compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica... ".

Inoltre, il riferimento alle norme sull'edilizia residenziale pubblica appare improprio, essendo le Poste italiane una società per azioni, quindi un soggetto economico che, sebbene a capitale pubblico, opera in un mercato soggetto alle norme europee in materia di liberalizzazioni, e che pertanto, dovrebbe semplicemente riconoscere che, in base all'art 2 c. 2 del d.lgs. n. 286/98, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia godono dei diritti in materia civile, inclusa dunque la capacità contrattuale nel settore immobiliare, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani, senza dunque alcuna possibilità di distinguere a seconda del titolo di permesso di soggiorno posseduto e del diverso radicamento del loro soggiorno in Italia. La CGIL di Brescia ha dichiarato il proprio sconcerto per l'avviso di gara indetto da Poste italiane s.p.a. mettendo in evidenza come le Poste Italiane abbiano finora ottenuto dagli immigrati extracomunitari oltre 50 milioni di euro per i rinnovi dei permessi di soggiorno.

ASGI e Fondazione Piccini di Brescia hanno dunque presentato una doppia denuncia parlando di «atto discriminatorio»: una a Poste italiane per chiedere di rivedere il disciplinare e modificarlo. L'altra all'ufficio nazionale anti-discriminazioni presso la Presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per le Pari opportunità. A seguito dell'esposto, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni istituita dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni razziali (direttiva n. 2000/43), ha emanato un proprio parere nel quale evidenzia i profili discriminatori del disciplinare di gara indetto da Poste Italiane s.p.a..

Riprendendo quanto evidenziato da ASGI e Fondazione Piccini ONLUS, l'UNAR rileva che i presupposti normativi richiamati da Poste Italiane s.p.a. sono infondati ed errati in quanto i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari sono equiparati ai cittadini nazionali in materia di accesso all'alloggio per effetto delle norme dei trattati europei sulla cittadinanza europea, sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione, mentre i cittadini di Stati terzi, se regolarmente soggiornanti ed in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero della carta di soggiorno e se esercitanti attività lavorativa, godono ugualmente del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica, sulla base dell'art. 40 c. 6 del T.U. imm. Ne consegue che la restrizione fondata sulla cittadinanza non appare disporre di un legittimo fondamento normativo.

Ugualmente, nel parere redatto dalla consigliere dell'UNAR Oriana Calabresi, viene richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità nell'accesso a prestazioni o benefici sociali costituisce una discriminazione vietata dall'art. 14 della CEDU se non è sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole e se non vi è proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e i mezzi impiegati per realizzarlo. Tale

giurisprudenza è stata recentemente richiamata pure dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 187/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell'assegno mensile di invalidità. L'UNAR, dunque, conclude che il disciplinare di gara di Poste Italiane s.p.a. può essere considerato un atto a contenuto discriminatorio, laddove subordina la partecipazione all'asta pubblica per la compravendita degli alloggi al requisito della cittadinanza italiana, senza specificare le motivazioni oggettive e ragionevoli a sostegno di tale requisito, né indicare un rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e la restrizione operata.

A seguito della risposta offerta da Poste Italiane s.p.a. ritenuta insoddisfacente, l'ASGI e la CGIL di Brescia hanno annunciato la presentazione di un'azione giudiziaria anti-discriminazione.

3. ASGI e CGIL Brescia fanno causa al Ministero dell'Interno sulla "sanatoria truffa".

Il ricorso all'azione anti-discriminazione dopo la circolare del Ministero dell'Interno dd. 26 maggio 2011 che ha sospeso ogni decisione su migliaia di casi.

Un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione è stato depositato venerdì 10 giugno da parte dell'Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), dalla Cgil di Brescia e dalla Fondazione Piccini ONLUS di Brescia contro gli impedimenti amministrativi che continuano ad essere opposti alla "regolarizzazione" di circa 800 cittadini stranieri domiciliati nella provincia di Brescia e che ne hanno fatto istanza ai sensi della legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/09.

L'azione di ASGI, CGIL e Fondazione Piccini di Brescia, prende le mosse dopo la circolare del Ministero dell'Interno n. 4027 che ha di fatto sospeso la revisione dei provvedimenti di rigetto dell'emersione; revisione che era stata annunciata solo due giorni prima da un'altra circolare ministeriale, con la quale si prendeva atto degli effetti derivanti dagli obblighi di rispetto della normativa europea (la c.d. "direttiva rimpatri" n. 115/2008), così come interpretata dalla nota sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 28 aprile 2011; effetti chiariti dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e 8 /2011 dd. 10 maggio 2011.

Secondo tali pronunce del Consiglio di Stato, con l'entrata in vigore della citata normativa comunitaria, il reato di immigrazione irregolare previsto dall'art. 14 c. 5 ter del T.U. immigrazione, deve ritenersi abolito con effetti retroattivi, facendo così cessare anche ogni eventuale effetto impeditivo all'emersione dal lavoro irregolare prevista dalla legge n. 102/2009.

La prima circolare ministeriale datata 24 maggio n. 3958 aveva dunque preso atto delle novità determinate dalle pronunce del Consiglio di Stato e aveva aperto le porte alla revisione dei provvedimenti delle Prefetture che avevano precedentemente dichiarato inammissibili le domande di emersione del lavoro irregolare, specificando anche le modalità con cui gli Sportelli Unici dovevano rispondere nei casi in cui i procedimenti fossero stati già conclusi o fossero ancora in corso. Due giorni dopo, con la circolare n. 4027 del 26 maggio 2011, si è reso noto che il Ministero dell'Interno ha temporaneamente sospeso tutte le indicazioni contenute nella prima circolare per approfondire le valutazioni sull'argomento.

Le associazioni ricorrenti ritengono che la condotta del Ministero dell'Interno, il quale rifiuta di prendere atto e di adeguarsi a quanto determinato innanzitutto dall'evoluzione del diritto dell'Unione europea, configuri una discriminazione a danno degli stranieri che "avrebbero diritto in base alla legge di lavorare regolarmente, ed invece vengono condannati a perpetrare una condizione di clandestinità a causa dell'inerzia del Ministero".

Il ricorso chiede, dunque, al giudice di Brescia di accertare, dichiarare e far cessare la condotta discriminatoria tenuta dal Ministero dell'Interno e dai suoi organi periferici, ordinando alla prefettura di Brescia di rivedere i provvedimenti di diniego all'accesso alla regolarizzazione alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e dalle pronunce del Consiglio di Stato. Le associazioni richiedono anche la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno patito dai cittadini stranieri nella misura di 400 euro mensili dalla data di emanazione della pronuncia della Corte di giustizia (28.04.2011) fino alla cessazione del comportamento discriminatorio. Infine, viene richiesto al giudice di ordinare la pubblicazione dell'ordinanza su un quotidiano a tiratura nazionale nonché sul sito internet del Ministero dell'Interno.

4. Ricorso ASGI contro il diniego all'assegno di maternità comunale ad una donna apolide.

L'Antenna Territoriale anti-discriminazione dell'ASGI di Firenze ha depositato, presso il Tribunale di Firenze, ricorso ex artt. 43 e 44 dlgs. 286/98 avente ad oggetto il rifiuto da parte del Comune di Firenze di concedere ad una sig.ra apolide l'assegno di maternità.

Il Comune di Firenze, ente titolare del potere concessorio dell'assegno di maternità, ha rifiutato il predetto beneficio ad una signora apolide, nata in Italia e ivi regolarmente soggiornante in quanto titolare del permesso di soggiorno per apolidia. Nonostante la ricorrente soddisfacesse, al momento della presentazione della domanda, i requisiti reddituali e familiari richiesti per l'accesso al beneficio assistenziale, il Comune di Firenze non ha ammesso la ricorrente alla fruizione del beneficio perché

“non risulta in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge in particolare del “permesso di soggiorno per protezione sussidiaria” (art. 27 Dlgs. n. 215/2007 e Dlgs 151/2001”).

Il provvedimento è discriminatorio in quanto emesso in violazione del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale come riconosciuto dalla *“Convenzione sullo status degli apolidi”*, nonché del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.

Come è noto, l’assegno di maternità è stato introdotto con legge n. 488/1998 dall’art. 66, norma poi confluita con modifiche nell’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 intitolato *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”* il quale ha previsto detta prestazione sociale in favore delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per ciascun figlio nato dopo il 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione dalla stessa data.

Con varie circolari l’Inps ha poi precisato che l’accesso al beneficio è garantito anche nei confronti delle:

- cittadine di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico in applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 95 dd. 14.02.1970 (circolare n.12712 dd. 21/05/2007);
- cittadine di Paesi terzi non membri dell’UE, ovvero familiari (coniuge o discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, ascendenti diretti) di cittadini dell’Unione europea o di cittadini italiani, in possesso del relativo titolo di soggiorno d.lgs. n. 30/2007 (carta di soggiorno) in ottemperanza all’art. 24 direttiva europea n. 2004/38 sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari (circolare n. 35 dd. 09/03/2010).

Tuttavia, le predette circolari non sono esaustive di tutte le categorie di persone che devono poter fruire in condizioni di parità del predetto beneficio per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, viene in rilievo il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale tra apolidi e cittadini italiani come previsto dalla *“Convenzione sullo status degli apolidi”* redatta a New York il 28/9/54 e ratificata in Italia con legge 1 febbraio 1962 n. 306. L’art. 23 della Convenzione prevede, infatti, che *“gli Stati contraenti accorderanno agli apolidi regolarmente residenti sul loro territorio lo stesso trattamento accordato ai loro cittadini per quanto riguarda l’assistenza e il soccorso pubblici”*.

In secondo luogo, deve essere ricordata la sentenza n. 187/2010 della Corte Costituzionale. In tale decisione, la Consulta ha precisato che, qualora la prestazione assistenziale erogata sia *“destinata non*

già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di „sostentamento “atto ad assicurarne la sopravvivenza”, la provvidenza economica pubblica fa fronte alla tutela di un diritto fondamentale che, come tale, non ammette differenze di trattamento. A ben vedere, non possono esservi dubbi sulla portata universalistica dell’assegno di maternità che, al pari di altre provvidenze, è previsto e concesso in favore di coloro che dispongono di un reddito esiguo ed ha come funzione e natura la tutela dei valori della famiglia, dei minori e della funzione genitoriale (artt. 29 , 30 e 31 Costituzione).

Nel ricorso è stata pertanto formulata questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per violazione dell’art. 3, 10 c.2 e 117 della Costituzione in relazione alla normativa sopra citata.

5. Tribunale di Gorizia: Discriminatoria e contraria alla direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti la normativa regionale del FVG che subordina ad un requisito di anzianità di residenza in Italia l’accesso al fondo per il sostegno alle locazioni

Cessa la materia del contendere se il Comune disapplica il requisito discriminatorio ed assegna il beneficio prima dell'udienza. La giunta regionale del FVG approva un nuovo DDL di riforma del welfare, ma i nuovi requisiti proposti restano discriminatori.

L’ordinanza del Tribunale di Gorizia, n. 271/2011 dd. 30.06.2011, è scaricabile alla pagina web::
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_gorizia_ord_30062011_271_2011.pdf

Il Disegno di legge della Giunta regionale del FVG di riforma del Welfare dd. 17.06.2011 n. 1160, è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ddl_fvg_17062011.pdf

Il verbale della seduta della Giunta regionale del FVG dd. 17.06.2011 (DDL di riforma del welfare), è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ddl_fvg_17062011_verbale.pdf

La nota della Commissione europea dd. 25.02.2011 in merito alla legislazione regionale sul welfare del FVG, è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comm_europea_nota25022011.pdf

La lettera della Commissione europea dd. 6.4.2011 di costituzione in mora dell'Italia relativamente alla procedura di infrazione n. 2009/2001, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_comm_eu_messa_mora_06042011.pdf

Il Quadro riepilogativo della legislazione regionale sugli istituti di welfare del F.V.G. che contiene profili discriminatori (Fonte: ASGI FVG dic. 2010), è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/quadro_sintetico_legislazione_regionale_fvg_discriminatoria.pdf

Con ordinanza n. 271/2011 dd. 30 giugno 2011, il giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia ha dichiarato cessata la materia del contendere fra le parti in relazione ad un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione presentata congiuntamente da una cittadina della Costa d'Avorio, titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e residente a Gorizia, e dall'ASGI, contro il diniego opposto inizialmente dal Comune di Gorizia ad ammettere la prima alle graduatorie per l'assegnazione del contributo di sostegno alle locazioni previsto dalla normativa regionale del FVG, attuativa della legge nazionale n. 431/98. Tale normativa regionale (art. 12 della l.r. FVG n. 6/2003, introdotta dagli artt. 4 e 5 della l.r. n. 18/2009), subordina al requisito di anzianità di residenza decennale in Italia, la possibilità di partecipare alle graduatorie per la concessione ed erogazione del contributo volto ad agevolare l'accesso dei nuclei familiari a basso reddito al mercato delle locazioni. I bandi per la concessione del contributo, previa formazione di apposite graduatorie, vengono indetti ogni anno dai Comuni, sulla base di fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione.

Nel ricorso, la cittadina ivoriana e l'ASGI hanno sostenuto che il diniego alla partecipazione al bando per l'assegnazione del beneficio, basato sul mancato soddisfacimento di un requisito di anzianità di residenza, viene a violare l'art. 11 della direttiva n. 109/2003 concernente il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale e di accesso all'abitazione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Questo in quanto tali norme del diritto europeo vanno interpretate non soltanto come divieto di discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche come vietanti qualsiasi forma di discriminazione che, applicando altri criteri distintivi apparentemente neutri, conducano di fatto allo stesso risultato. L'ASGI ha dunque sostenuto che il requisito di anzianità di residenza decennale in Italia richiesto dalla normativa della Regione FVG, costituisce una discriminazione dissimulata nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo protetti dal diritto europeo, in quanto tale requisito è più facile da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i corregionali all'estero e i loro discendenti.

Il giudice di Gorizia ha condiviso le argomentazioni dell'ASGI sostenendo nell'ordinanza come sia *"oggettivamente evidente che la normativa regionale in discussione ha natura discriminatoria ed è in contrasto con la normativa comunitaria nella parte in cui prevede tra i requisiti per le prestazioni di assistenza sociale quello relativo all'anzianità di residenza decennale in Italia ..."* . Di conseguenza il giudice di Gorizia ha accertato in linea di principio la natura discriminatoria della normativa regionale. Tuttavia, il giudice del lavoro di Gorizia ha preso atto che prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina ivoriana ricorrente.

Di conseguenza, il giudice del lavoro ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti e ha posto a carico del Comune di Gorizia soltanto un rimborso forfetario delle spese legali.

La normativa discriminatoria della Regione FVG sul welfare continua ad essere al centro dell'attenzione non solo nelle aule giudiziarie, ma anche nelle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles, in quanto sono in corso due distinte procedure di infrazione del diritto dell'Unione europea promosse dalla Commissione europea.

Con una lettera inviata il 7 aprile scorso alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, la Commissione europea ha, infatti, messo in mora l'Italia con riferimento tra l'altro alle normative in materia di benefici di welfare promosse dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nel corso della presente legislatura. Tale Regione ha infatti intrapreso una politica di riforma del welfare regionale fondata su due criteri fondamentali: quello di "autoctonia" (cioè sulla esclusività o preferenza o priorità nell'assegnazione ed erogazione dei benefici sociali alle persone residenti da lungo tempo nel territorio nazionale e regionale) e di "consanguineità" (la preferenza nell'accesso agli istituti di welfare ai discendenti di emigranti dal territorio dell'odierno FVG che hanno inteso stabilire la loro residenza nel FVG: solitamente trattasi di discendenti anche di terza o quarta generazione di emigranti che hanno lasciato il Friuli tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento per recarsi in Paesi del Sud America e che hanno conservato o possono riacquistare la cittadinanza italiana in base al principio dello *jus sanguinis*).

A tale riguardo, la Commissione europea sottolinea nella lettera di messa in mora che *«tali disposizioni regionali in forza delle quali l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare sono subordinati ad un determinato numero di anni di presenza sul territorio nazionale e/o regionale costituiscono una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano, in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f)»*. Infatti, secondo la Commissione, *«tale requisito è più facile da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i coregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la loro residenza in regione»* per cui *«tale norma equivale ad imporre ai soggiornanti di lungo periodo un ulteriore requisito correlato alla durata del soggiorno in*

Italia per beneficiare dei diritti di cui all'art. 11 della direttiva, nonostante tali diritti derivino direttamente dal permesso di soggiorno di lungo periodo e vadano direttamente concessi al titolare del permesso di soggiorno».

Nel corso del mese di marzo 2011, la Regione F.V.G. ha ricevuto dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'ulteriore richiesta di informazioni dalla Commissione europea dd. 25 febbraio 2011, volta a verificare la compatibilità delle normative regionali in materia di welfare (inclusa quella sull'assegno di natalità) con la direttiva n. 2004/38/CE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. In tale missiva della Commissione europea, inviata nell'ambito del sistema di comunicazione EU-Pilot, viene precisato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, le norme relative alla parità di trattamento previste dal diritto UE "*vietano non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato*". La Commissione europea, dunque puntualizza, che i requisiti di residenza previsti dalle leggi regionali in materia di welfare risultano contrarie alle disposizioni contenute nell'art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE, in quanto appaiono più facili da soddisfare per i cittadini italiani rispetto ai cittadini migranti dell'UE (in proposito si veda Commissione europea, direzione generale giustizia, Direzione C: diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione, Richiesta di informazioni EU-Pilot su presunte violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, lettera a firma di Aurel Ciobanu- Dordea dd. 25 febbraio 2011).

Nella seduta svoltasi il 17 giugno scorso, la giunta regionale del FVG, su proposta dell'Assessore regionale con delega per le politiche familiari, Roberto Molinaro (UDC), ha approvato un disegno di legge di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali (allegato alla generalità n. 1160), che, se approvata dal consiglio regionale, sostituirebbe gli attuali e disparati requisiti di anzianità di residenza in Italia e nel FVG previsti dalla legislazione vigente, con un requisito unico di anzianità di residenza biennale nel territorio regionale del FVG per i cittadini italiani, quelli di altri Paesi membri dell'UE, i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria, ed, in aggiunta a questo, un requisito di anzianità di residenza quinquennale in Italia per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari di permesso di soggiorno ordinario.

L'ASGI ritiene che tale disegno di legge non sia in grado di superare i rilievi di contrasto con il diritto dell'Unione europea e presenti evidenti profili di incostituzionalità. La previsione di un requisito di anzianità di residenza biennale nel territorio regionale, pur ampliando in maniera inaccettabile la proporzione di cittadini nazionali provenienti da altre regioni italiane cui verrebbe pure negato l'accesso alle prestazioni di welfare, continuerebbe a colpire in misura proporzionalmente maggiore i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione, con

ciò continuando a determinare una discriminazione indiretta o dissimulata nei loro confronti. Ugualmente, il requisito di residenza biennale in Regione verrebbe di fatto ad introdurre, nei confronti dei cittadini dell'Unione europea che esercitano la libera circolazione insediandosi nel FVG, una limitazione nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, ben oltre il limite temporale di tre mesi consentito dalla direttiva n. 2004/38/CE (art. 24 c. 2).

L'ASGI sottolinea, inoltre, come ridurre la durata del termine di anzianità di residenza richiesto ai fini dell'accesso a prestazioni di assistenza sociale, non è sufficiente per rendere compatibili tali misure con il diritto UE. Si ricorda infatti, a solo titolo di esempio, che nella causa *Commissione c. Lussemburgo*, (C-111/91, sentenza 10.03.1993), la Corte di Giustizia europea ha ritenuto contraria al diritto UE una disposizione normativa del Principato del Lussemburgo, dove si prevedeva, ai fini dell'erogazione di un assegno di natalità, il requisito di anzianità di residenza di un solo anno antecedente alla nascita. La Corte di Giustizia ha concluso che tale requisito, potendo essere più facilmente soddisfatto da una cittadina lussemburghese piuttosto che da una cittadina di altro Stato membro, costituiva una disparità di trattamento indirettamente discriminatoria, non giustificata da scopi legittimi e pertanto contraria al principio di libertà di circolazione e di non discriminazione nella fruizione di vantaggi sociali di cui all'art. 7 c. 2 del Regolamento n. 1612/68 e all'art. 52 del TCE.

Ugualmente, se il DDL della giunta regionale del FVG approvato il 17 giugno scorso venisse approvato, anche ai rifugiati e ai titolari della protezione sussidiaria residenti nella Regione FVG verrebbe impedito per i primi due anni di permanenza in Regione l'accesso a prestazioni di welfare importanti per la loro inclusione sociale, con ciò determinando una evidente discriminazione indiretta nei loro confronti incompatibile con le finalità del principio di parità di trattamento sancito dal *considerando* n. 33 della direttiva n. 2004/83, dove si afferma che: "Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati".

L'ASGI ritiene, pertanto, che una siffatta riforma della normativa regionale sul welfare, non sarà in grado di convincere la Commissione europea ad archiviare le procedure di infrazione del diritto UE .

Al di là dei profili di contrasto con il diritto UE, l'ASGI ritiene che il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale del FVG, estendendo la possibilità che cittadini italiani o stranieri, sebbene residenti nel FVG, possano soffrire dell'esclusione da benefici di welfare in base al criterio di anzianità di residenza biennale in Regione, sia del tutto incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

Già con la sentenza n. 40/2011, la Corte costituzionale italiana ha rilevato che la normativa del F.V.G., che aveva previsto l'esclusione di intere categorie di persone dal sistema integrato dei servizi

sociali, per il difetto del possesso della cittadinanza europea, ovvero per la mancanza di una residenza temporalmente protratta in Regione per almeno trentasei mesi, non risultava rispettosa del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto introduceva, in violazione del limite di ragionevolezza, elementi di distinzione arbitrari per la fruibilità di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza, in quanto destinate a finalità di inclusione sociale ovvero alla tutela di valori universalistici quali ad esempio il sostegno ai minori, alla famiglia e alla funzione genitoriale. Secondo la Corte Costituzionale, l'irragionevolezza della previsione consisteva nel fatto che essa era volta ad escludere proprio coloro che risultavano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che il sistema integrato di prestazioni e dei servizi si proponeva di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

E' evidente che quanto affermato dalla Corte Costituzionale, sebbene riferito alle norme allora approvate dal legislatore regionale, ha una valenza generale ed immanente, e suscettibile di trovare nuova applicazione nel caso in cui il legislatore regionale del FVG volesse persistere in una produzione normativa discriminatoria.

Ugualmente, presenta evidenti profili di contrasto con la giurisprudenza costituzionale la previsione di un trattamento differenziato tra cittadini italiani, UE e lungo soggiornanti da un lato e cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno ordinario dall'altro, con una disparità di trattamento sfavorevole per i secondi, per i quali verrebbe richiesto il requisito addizionale dell'anzianità di residenza quinquennale in Italia. La Corte Costituzionale, in numerose pronunce, ha chiarito come non possano ritenersi conformi ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza distinzioni di trattamento tra italiani e stranieri regolarmente residenti nell'accesso a benefici sociali incidenti su diritti sociali fondamentali quali quello all'abitazione ovvero al sostegno alla famiglia e ai minori, o ai soggetti disabili, e questo in relazione anche ad evidenti profili di contrasto con norme di diritto internazionale inerenti al sistema dei diritti umani, quali quelle contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (si ricordano in proposito le pronunce della Corte Costituzionale n. 306/2008, n. 11/2009, n. 285/2009, n. 187/2010, n. 61/2011).

Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale del FVG nella seduta del 17 giugno 2011 è pertanto chiaramente incompatibile con la Costituzione italiana, tanto che nella relazione introduttiva al medesimo si legge come lo stesso Segretario generale della Regione indichi possibili profili di incostituzionalità nel trattamento differenziato e sfavorevole previsto per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE muniti di permesso di soggiorno ordinario.

6. Tribunale di Venezia: Resa nota la sentenza di condanna di uno dei militanti leghisti che aggredirono due camerieri stranieri durante la Festa della Lega a Venezia nel 2009
Rito abbreviato per uno dei quattro militanti leghisti. Condannato per lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. L'ASGI parte civile nel procedimento.

La sentenza del Tribunale di Venezia, sezione del g.i.p., n. 10 dd. 12.01.2011, è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_veneziah_gip_sentenza_10_2011.pdf

A seguito di rito abbreviato, il Tribunale di Venezia, sezione del giudice per le indagini preliminari, con sentenza n. 10 dd. 12.01.2011, ha condannato uno dei quattro militanti della Lega, originari della provincia di Bergamo, che erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale in quanto, secondo l'accusa, a margine della Festa della Lega a Venezia, il 13 settembre 2009, avrebbero fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri e procurando loro lesioni volontarie. L'imputato aveva, infatti, al contrario degli altri tre, scelto il rito abbreviato e, pertanto, il suo procedimento è stato separato dagli altri.

La ricostruzione dei fatti operata dal giudice ha confermato che l'assalto ai due camerieri è stato accompagnato da insulti ed espressioni di stampo razzista: "Albanese di merda, facci vedere il permesso di soggiorno, stranieri di merda" ed altre. Per tale ragione, il giudice ha riconosciuto che l'azione violenta si è svolta in un contesto in cui traspariva la finalità di odio etnico/nazionale, idonea dunque a generare ulteriori comportamenti discriminatori, nella fattispecie a tradursi in palese incitamento per il resto del gruppo ad agire violentemente nei confronti delle vittime straniere, con questo sostanziando l'aggravante di cui all'art. 3 della Legge n. 205/1993 ("legge Mancino").

L'imputato dunque è stato condannato per i reati di cui agli artt. 582, 585, c. 1 e 2 n. 2, e 110 c.p. con l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 3 l. n. 205/93, mentre gli sono state applicate le attenuanti generiche con l'applicazione della pena ad anno uno di reclusione; pena sottoposta a sospensione.

L'imputato è stato invece prosciolto dalle accuse di danneggiamento.

L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite nel procedimento, tra cui l'ASGI, che si era costituita a sostegno delle parti offese, un cittadino algerino ed uno albanese. La difesa ha presentato appello contro la sentenza.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Enrico Varali, del Foro di Verona.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Tribunale di Piacenza: L'ufficiale di stato civile non può rifiutare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla osta delle autorità di origine dello straniero, quando il mancato rilascio dipende da motivi religiosi incompatibili con il sistema costituzionale ed internazionale dei diritti fondamentali

Il caso di una cittadina algerina cui le autorità del paese di origine avevano condizionato il rilascio del nulla osta al matrimonio alla conversione alle fede musulmana del nubendo italiano.

*Il decreto del Tribunale di Piacenza del 5 maggio 2011 è reperibile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_piacenza_050502011.pdf*

Il Tribunale di Piacenza, con decreto dd. 5 maggio 2011, ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Piacenza alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata da un cittadino italiano e da una cittadina algerina residente a Piacenza per la mancanza del nulla osta al matrimonio da parte delle autorità consolari algerine in Italia. L'art. 116 del c.c. prevede infatti che lo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia debba presentare all'ufficiale di stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente dalla quale risulti che, sulla base delle leggi cui è sottoposto nel paese di origine, non vi siano impedimenti alla capacità matrimoniale.

Diversi Paesi di religione islamica, tra cui l'Algeria, subordinano il rilascio del nulla osta al matrimonio del proprio cittadino di sesso femminile all'"attestato di conversione all'islam" del futuro sposo. In mancanza della conversione alla religione islamica del nubendo non musulmano, il nulla osta non viene rilasciato.

Il giudice di Piacenza ha ricordato come sia maturata negli anni una consolidata giurisprudenza per cui l'ufficiale di stato civile viene autorizzato a procedere alla pubblicazioni del matrimonio anche in assenza del nulla osta di cui all'art. 116 c.c., quando il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi che costituiscano un'arbitraria e discriminatoria preclusione del diritto a contrarre matrimonio, quale diritto umano fondamentale riconosciuto dal sistema costituzionale,

europeo ed internazionale dei diritti umani. Ne consegue che, in questi casi, il certificato di cui all'art. 116 c.c. non rappresenta una condizione per contrarre matrimonio, ma soltanto una formalità probatoria, con valore puramente certificativo, per cui la mancanza di impedimenti alla possibilità di contrarre matrimonio può risultare anche da altri documenti, e comunque la mancata produzione del certificato non impedisce le pubblicazioni qualora risulti che essa è dovuta a motivi che costituiscono un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio.

Il giudice di Piacenza ricorda come, anche in tempi recenti, si erano presentati casi analoghi dinanzi alla medesima giurisdizione, per cui l'ufficiale di stato civile, nell'uniformare il proprio operato alla legge, avrebbe dovuto tenere conto più che al mero contenuto letterale dell'art. 116 c.c., all'applicazione del diritto vivente, alla luce cioè della giurisprudenza già maturata e consolidata.

Il giudice, pertanto, ha dichiarato illegittimo il rifiuto delle pubblicazioni imposto dall'ufficiale di stato civile.

Fonte: <http://www.olir.it/>

LAVORO E REGOLARIZZAZIONE

1. Sanatoria truffa: il Tribunale di Milano condanna come discriminatorio il comportamento del Ministero dell'Interno che impedisce agli stranieri esclusi illegittimamente dalla procedura di emersione per effetto dell'applicazione dell'art. 14 c. 5 ter d.lgs. n. 286/98 di poter chiedere la riapertura del procedimento

Discriminatoria la circolare del Ministero dell'Interno n. 4027 perché, impedendo l'emersione, rende impossibile la fruizione della parità di trattamento spettante ai lavoratori regolari.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 13.07.2011 è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_hammami_13072011.pdf

È quanto emerge dalla sentenza depositata il 13 luglio dal giudice del lavoro Silvia Ravazzoni, del tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso/azione anti-discriminazione, presentato contro il Ministero dell'Interno da Mahdi Hammami, immigrato egiziano, nonché da CGIL-CISL-UIL, Avvocati per Niente, ARCI Milano, Comunità Nuova ONLUS.

Nel settembre 2009, in occasione della sanatoria per colf e badanti, il datore di lavoro di Hammami aveva richiesto l'emersione dell'interessato ed il conseguente rilascio del permesso di soggiorno.

Richiesta respinta in quanto l'immigrato egiziano risultava condannato, qualche anno prima, in base all'art. 14 c. 5 ter del d.lgs. n. 286/98 per non aver ottemperato all'ordine di espulsione del Questore.

Il caso Hammami nasce all'indomani della sanatoria per colf e badanti. Tra le circa 300mila domande presentate, ce ne sono migliaia di immigrati che, negli anni precedenti, hanno ricevuto l'ordine di espulsione. Tra questi, molti, fermati una seconda volta dalla forze dell'ordine, sono stati condannati per "mancata ottemperanza all'ordine di espulsione" (da 1 a 4 anni di carcere). Il problema nasce quando il Governo decide di concedere la regolarizzazione solo agli espulsi che non erano stati oggetto di sanzione penale, mentre la nega a quelli condannati.

Il 28 aprile 2011 la Corte di giustizia europea ha stabilito che il reato per cui era stato perseguito anche Hammami è contrario a quanto previsto dalla Direttiva europea "rimpatri" n. 115/2008. La pronuncia della Corte di Giustizia europea evidenzia l'illegittimità anche delle prassi messe in atto dal Ministero dell'Interno in materia di procedura di emersione ex legge n. 102/2009, come definitivamente chiarito dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e 8 /2011 dd. 10 maggio 2011. Secondo tali pronunce del Consiglio di Stato, infatti, con l'entrata in vigore della citata normativa comunitaria, il reato di immigrazione irregolare previsto dall'art. 14 c. 5 ter del T.U. immigrazione deve ritenersi abolito con effetti retroattivi, facendo così cessare anche ogni eventuale effetto impeditivo all'emersione dal lavoro irregolare prevista dalla legge n. 102/2009.

Nonostante le pronunce del Consiglio di Stato, solo il 24 maggio il Ministero dell'Interno emana la circolare n. 3958 che apre le porte alla revisione dei provvedimenti delle Prefetture che avevano precedentemente dichiarato inammissibili le domande di emersione del lavoro irregolare, specificando anche le modalità con cui gli Sportelli Unici dovevano rispondere nei casi in cui i procedimenti fossero stati già conclusi o fossero ancora in corso.

Due giorni dopo, tuttavia, con la circolare n. 4027 del 26 maggio 2011, il Ministero dell'Interno rende noto di avere temporaneamente sospeso tutte le indicazioni contenute nella prima circolare per approfondire le valutazioni sull'argomento. Solo il 5 luglio, dopo il deposito di due ricorsi anti-discriminazione a Milano e Brescia, il Viminale emana una nuova circolare in cui riconosce anche agli stranieri la cui istanza di emersione era stata definitivamente rigettata la possibilità di un riesame, ma solo in presenza di una richiesta in tal senso dal datore di lavoro che aveva presentato l'originaria istanza di emersione.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha ritenuto che la norma contenuta nella circolare n. 4027 del Ministero dell'Interno ha un contenuto discriminatorio in quanto, impedendo al cittadino straniero la regolarizzazione cui avrebbe diritto, non rende al medesimo fruibile la parità di trattamento con i lavoratori nazionali spettante ai lavoratori migranti regolarmente soggiornanti. Ne consegue dunque la

sussistenza di una fattispecie discriminatoria fondata sulla nazionalità o origine nazionale proibita ai sensi dell'art. 43 del T.U. immigrazione.

Il giudice del lavoro ha tuttavia respinto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in quanto il ricorrente non ha soddisfatto il requisito della prova di aver posseduto un rapporto di lavoro oltre al periodo strettamente necessario per accedere alla procedura di emersione. Ugualmente respinta la richiesta avanzata dai ricorrenti affinché il giudice ordini la pubblicazione dell'ordinanza a carico del Ministero dell'Interno su un quotidiano di alta diffusione nazionale e sul sito del Ministero. Al riguardo la motivazione del giudice appare discutibile, in quanto specifica che tale forma di pubblicità risulterebbe superflua in quanto i lavoratori stranieri cui dovrebbe essere diretta "difficilmente attingono ai quotidiani nazionali", un giudizio questo che sembra rimandare ad uno stereotipo.

DIRITTI SOCIALI

1. Corte di Cassazione: L'immigrato extracomunitario regolarmente soggiornante anche se non in possesso della carta di soggiorno (pds CE per lungo soggiornanti) ha diritto all'indennità di accompagnamento

La Corte di Cassazione ribadisce il principio di parità di trattamento affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cass., sez. lavoro, sentenza n. 14733/2011 dd. 5 luglio 2011).

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 14733/2011 dd. 05.07.2011, è reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_14733_05072010.pdf

Commento a cura di Walter Citti del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 14733/2011 dd. 5 luglio 2011, ha definitivamente riconosciuto ad una cittadina marocchina, invalida civile, regolarmente soggiornante in Italia assieme ai suoi familiari, ma non in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione sociale erogata dall'INPS e prevista dall'art. 1 della legge n. 18/1980 a favore degli invalidi civili incapaci di deambulare autonomamente.

Con sentenza n. 1273/2007 depositata il 14.11.2007, la Corte di Appello di Torino aveva riconosciuto alla cittadina marocchina in oggetto il diritto alla prestazione di assistenza sociale, facendo richiamo all'art. 41 dell'accordo di cooperazione tra Comunità europea e Regno del Marocco firmato il 27.4.1976, il quale prevede il principio di parità di trattamento tra lavoratori marocchini e loro

familiari regolarmente residenti in uno Stato membro e i cittadini dello Stato membro per quanto concerne le prestazioni di sicurezza sociale.

L'INPS aveva inoltrato ricorso contro la sentenza dei giudici di merito.

La sentenza della Corte di Appello di Torino è uno dei pochi precedenti di giurisprudenza in Italia che ha riconosciuto come rientranti nel campo di applicazione del diritto comunitario (ora dell'Unione europea) anche le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli *Accordi di Associazione euromediterranei* stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi. Si tratta, nello specifico, degli Accordi euromediterranei che istituiscono un'Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da un lato, e rispettivamente la Repubblica Tunisina, il Regno del Marocco e l'Algeria, dall'altro, tutti ratificati con legge e vincolanti per l'Italia in quanto membro della CE (ora Unione europea). Tali accordi, infatti, contengono espressamente una clausola di parità di trattamento nella materia della "sicurezza sociale". Infatti, a titolo di esempio, l'art. 68 dell'Accordo euromediterraneo con l'Algeria firmato il 22 aprile 2002 (*reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=840&l=it*) ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005 (e clausole del tutto analoghe sono contenute negli accordi con Marocco firmato il 26.02.1996 ed entrato in vigore il 01.03.2000 e Tunisia firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998, ma non invece in quelli sottoscritti con Egitto, Israele, Regno di Giordania, Palestina) prevede che *"1....i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Il termine "sicurezza sociale" include i settori della sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari"*. Il successivo art. 69 specifica quali destinatari della previsione sulla parità di trattamento *"i cittadini delle parti contraenti residenti o legalmente impiegati nel territorio dei rispettivi paesi ospiti"*, fissando dunque l'unico requisito della residenza o dell'attività lavorativa legale svolta nel territorio della parte contraente.

E' opportuno ricordare al riguardo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nei citati Accordi euromediterranei - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti- deve essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento Ce n. 1408/71 (ora sostituito dal Regolamento CE n. 883/2004) . Tale regolamento, a partire dalle modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, ha incluso nella nozione di "sicurezza sociale" le "prestazioni speciali a carattere non contributivo", [incluse quelle] destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, [...] ed elencate nell'allegato II bis", che per quanto concerne l'Italia, menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità. Al fine di essere chiari ed esaustivi, vale la pena citare interamente le

conclusioni tratte dalla Corte di Giustizia Europea dopo essere stata interpellata dal giudice nazionale belga in merito all'applicabilità della clausola di non-discriminazione in materia di "sicurezza sociale" prevista dal precedente accordo di cooperazione tra Comunità Europee e Algeria, firmato nel 1976 e poi sostituito dall'Accordo euromediterraneo di Associazione, in riferimento ad una prestazione sociale non contributiva per disabilità: *"Per quanto riguarda,.., la nozione di previdenza sociale che figura in questa disposizione, dalla citata sentenza Krid (punto 32) e, per analogia, dalle citate sentenze Kziber (punto 25), Yousfi (punto 24) e Hallouzi-Choco (punto 25) risulta che essa va intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento n. 1408/71. Ora dopo la modifica operata dal regolamento (Cee) del Consiglio 30/04/1992 n. 1247, il regolamento n. 1408/71 menziona esplicitamente all'art. 4, n. 2 bis, lett. b) (vedi anche l'art. 10 bis, n. 1, e l'allegato II bis di questo regolamento), le prestazioni destinate a garantire la tutela specifica dei minorati. Del resto, anche prima di questa modifica del regolamento n. 1408/71, costituiva giurisprudenza costante, sin dalla sentenza 28/5/1974, causa 187/73, Callemeyn (Racc. p. 553), che gli assegni per minorati rientravano nell'ambito di applicazione ratione materiae di questo regolamento... Di conseguenza, il principio,.., dell'accordo, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nel campo della previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro familiari con essi residenti rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui essi sono occupati comporta che le persone cui si riferisce questa disposizione possono aver diritto agli assegni per minorati alle stesse condizioni che devono essere soddisfatte dai cittadini degli Stati membri interessati"* (Corte di Giustizia europea 15/01/1998 C-113/97 caso *Henia Babahenini c Belgio*, reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=845&l=it).

Con riferimento alla normativa belga sul reddito minimo garantito per le persone anziane, l'equivalente dell'assegno sociale italiano, e che escludeva da tale provvidenza i cittadini stranieri a meno che non beneficino già di una pensione di invalidità o di reversibilità, la Corte di Giustizia Europea, ord. 17 aprile 2007 (caso *Mamate El Yousfi c. Office National des Pensions*, reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=846&l=it) ha concluso che *"l'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell'ambito di applicazione della succitata disposizione per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato"*.

Alla luce, pertanto, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea i lavoratori di nazionalità marocchina, tunisina, algerina e turca ed i loro familiari, dovrebbero godere del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani in relazione a tutte le prestazioni sociali aventi natura di diritto soggettivo previste dalla legislazione italiana. Tali disposizioni di diritto comunitario, tuttavia,

appaiono tuttora poco conosciute e largamente, se non completamente, disattese, così come la scarsa giurisprudenza di merito e di legittimità finora maturata ha assunto un indirizzo interpretativo non sempre conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Ci si riferisce qui alla Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2008, n. 24278(reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=847&l=it), nella quale si è affermato che l'istituto dell'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi ed in condizioni di disagio economico ex art. 65 della legge n. 448/1998 non può essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, in quanto l'art. 65 della L. n. 35/1997, che ha ratificato l'accordo di Associazione euro-mediterraneo del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantirebbe la parità di trattamento solo in materia di previdenza sociale. Tale principio di parità di trattamento non potrebbe dunque essere esteso alle misure di assistenza sociale ovvero alle prestazioni sociali a carattere non contributivo, cui appartiene l'istituto dell'assegno familiare ex art. 65 della l. n. 448/1998. Tale principio tutelerebbe i lavoratori tunisini solo in quanto lavoratori e, quindi, nell'ambito ristretto alla loro possibilità di accedere alle prestazioni previdenziali previste per i cittadini italiani. Tale equiparazione invece non si estenderebbe alla fruizione delle prestazioni di natura assistenziale riconosciute dal legislatore italiano ai cittadini indigenti a prescindere dalla loro appartenenza alla categoria dei lavoratori e quindi dalla loro effettiva capacità contributiva. Secondo la ricostruzione fatta propria dalla Cassazione, le prestazioni assistenziali a natura non contributiva, come ad esempio l'assegno per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori a carico e in disagiate condizioni economiche di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998, non rientrerebbero nel campo di applicazione *ratione materiae* del principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale così come sancito dall'Accordo di associazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Marsala (sent. 17.04.2002) e dalla Corte d'Appello di Palermo (sent. 17.01.2005), in base al quale il principio della parità di trattamento, previsto dall'Accordo Euromediterraneo tra CE e Tunisia (e analogo principio è contenuto negli analoghi accordi sottoscritti tra CE e rispettivamente Marocco, Algeria, nonché nella Decisione del Consiglio di applicazione dell'Accordo di Associazione CE-Turchia), non sarebbe applicabile alle prestazioni di assistenza sociale, ma solo a quelle di natura previdenziale, sorrette cioè da meccanismi contributivi. La decisione della Cassazione non è condivisibile, perchè, nel ritenere che l'assegno al nucleo familiare, costituendo una prestazione di natura assistenziale, non rientri nel campo di applicazione dell'accordo di Associazione Euromediterraneo, ha interpretato le norme di tale accordo fondandosi esclusivamente su una distinzione caratteristica del diritto italiano, senza peraltro considerare che la giurisprudenza comunitaria ha elaborato da tempo dei criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche se di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione materiale del Regolamento 1408/71. L'interpretazione del diritto comunitario, cui appartengono a pieno titolo le norme dei suddetti accordi di associazione euro-mediterranei, deve avvenire non sulla base delle nozioni caratteristiche del diritto interno dei singoli paesi membri, bensì deve fondarsi sulle nozioni di diritto comunitario sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Tale metodo vale anche per la qualificazione *ratione materiae* dell'assegno per i nuclei familiari.

Giustamente, dunque, la Corte di Appello di Torino non aveva ritenuto di seguire l'orientamento della Corte di Cassazione ed aveva riconosciuto alla cittadina marocchina il diritto all'erogazione

dell'indennità di accompagnamento, sulla base del principio dell'immediata e diretta applicabilità della norma dell'Accordo di Associazione CEE-Marocco in quanto norma di diritto europeo e del conseguente suo primato su ogni norma di diritto interno ad essa confliggente. Un altro esempio di giurisprudenza che ha correttamente recepito tale norma di diritto europeo è l'ordinanza del Tribunale di Genova che ha riconosciuto ad un cittadino marocchino titolare di solo permesso di soggiorno il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, per effetto della diretta applicazione dell'Accordo euromediterraneo tra l'Unione Europea ed il Marocco, in grado di fondare posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale (Corte di Giustizia, 2 marzo 1999, causa C-416/96, Nour Eddine Al-Yassini c. Regno Unito; Tribunale di Genova, sez. per le controversie in materia di lavoro, ordinanza dd. 3 giugno 2009, causa n. 11/2009 R.G., reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=849&l=it) . Più recentemente, c'è da segnalare l'ordinanza del Tribunale di Verona n. 745/2009 depositata il 14.01.2010 (reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=981&l=it) con la quale il giudice del lavoro ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino avverso il diniego opposto dall'INPS al riconoscimento dell'indennità speciale per i ciechi parziali prevista dalla legge n. 382/1970, per il mancato possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti previsto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. Il giudice del lavoro di Verona ha accolto le istanze del ricorrente, secondo le quali la norma di cui alla legge n. 388/2000 che prevede per gli stranieri extracomunitari la condizione del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, incluse quelle per i ciechi, non deve trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di nazionalità marocchina regolarmente residenti in Italia. Questo perché tali lavoratori possono godere del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dall'art. 65 primo comma dell'Accordo di Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco firmato a Bruxelles il 28 gennaio 1996.

In quest'occasione, con la sentenza n. 14733/2011, la Corte di Cassazione non ha ritenuto di pronunciarsi sull'interpretazione della clausola di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale, contenuta negli accordi di Associazione CEE-Marocco. Per respingere la pretesa dell'INPS di applicare il requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione vigente, secondo quanto introdotto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto sufficiente appoggiarsi al consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha giudicato in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la citata norma contenuta nella legge finanziaria 2001. La Corte di Cassazione ha dunque ripercorso i tratti salienti di tale giurisprudenza, con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l'attribuzione di prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi, al possesso di un titolo di legittimazione come il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti che richiede, tra l'altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare ed il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni. Ugualmente, il giudice delle leggi ha sottolineato come le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrino nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili

alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Questo tanto più dopo la ratifica ed entrata in vigore nel nostro paese della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che fa espressamente riferimento al principio di non discriminazione (Corte Cost., sentenze n. 306/2008, 11/2009, ordinanza n. 285/2009, sentenza n. 187/2010).

Molto meno favorevole per le persone disabili, invece, la parte della sentenza della Cassazione, nella quale la Corte consolida un orientamento recentemente emerso con le sentenze n. 5003 e 4677/2011, riguardo alle condizioni reddituali richieste per l'assegnazione del beneficio della pensione di inabilità, e secondo il quale si deve aver riguardo non solamente al reddito proprio dell'invalido, ma anche - se costui è coniugato - al reddito eventuale del coniuge. In sostanza, per accedere alla pensione di inabilità o di invalidità civile, non deve essere superato il limite di reddito (previsto per euro 15.305,79 per il 2011), tenendo conto però anche dei redditi del coniuge, seguendo la stessa logica prevista per la pensione sociale, mentre fino ad ora veniva considerato solo il reddito dell'invalido.

2. Tribunale di Monza: E' discriminatoria la condotta del Comune che non concede ai lungo soggiornanti l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi

Il tribunale ordina a Comune e INPS di corrispondere provvisoriamente l'assegno sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale.

*L'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, dd. 10.06.2011, è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_monza_ord_10062011.pdf*

*L'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, dd. 09.03.2011, è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_monza_ord_09032011.pdf*

Con ordinanza dd. 10 giugno 2010 n. 36/2011, il collegio giudicante del Tribunale di Monza, sez. lavoro, ha ritenuto discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Desio, che non aveva accolto l'istanza prodotta da una cittadina pakistana, lungo soggiornante in Italia, per la concessione dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori e a basso reddito, in quanto, secondo la legislazione interna vigente, questo spetterebbe solo ai cittadini italiani, a quelli comunitari e ai rifugiati politici (art. 65 L. 448/1998).

Il tribunale di Monza ha correttamente rilevato che il cittadino di Paese terzo non membro dell'Unione europea, titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE, gode dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, per effetto della norma di cui all'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva medesima. Il d.lgs. n. 3/2007 ha recepito la direttiva europea sui lungo soggiornanti, sostituendo l'art. 9 del T.U. imm., e prevedendo l'accesso del lungo soggiornante alle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, salvo deroghe espresse, che non sarebbero mai state previste. Di conseguenza, secondo il tribunale di Monza, la norma di recepimento della direttiva europea deve prevalere su quella precedente di cui alla legge 448/98, garantendo anche ai lungo soggiornanti l'accesso alla prestazione.

La decisione del collegio giudicante del Tribunale di Monza nasce dal reclamo presentato da un lungo soggiornante contro una precedente decisione del giudice del lavoro di Monza (ordinanza 9.3.2011), con la quale quest'ultimo si era limitato a rinviare il giudizio alla Corte Costituzionale, sollevando la questione della legittimità costituzionale della clausola di cittadinanza prevista dalla legge del 1998.

Il collegio giudicante del Tribunale di Monza ha accolto la tesi dei legali della reclamante, secondo i quali il giudice cautelare, pure sollevando questione di legittimità costituzionale, può comunque provvedere in ordine alla domanda cautelare assumendo una decisione parziale o provvisoria. Il tribunale di Monza ha infatti precisato che dall'esame della giurisprudenza della Corte Costituzionale, si può concludere che sussiste la possibilità che vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, cui appartiene anche il procedimento di cui all'azione giudiziaria anti-discriminazione, sia nell'ipotesi in cui il giudice non provveda alla domanda e sia nell'ipotesi in cui venga concessa la relativa misura. In questo ultimo caso, è però necessario che la concessione della cautela non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del giudice (sentenze n. 151/2009, n. 161/2008, ordinanze n. 393/2008 e 25/2006).

L'ordinanza del Tribunale di Monza è il secondo precedente giurisprudenziale favorevole all'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE della prestazione sociale dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, dopo l'ordinanza del Tribunale di Gorizia del 01.10.2010 n. 351/10, confermata in sede di reclamo con l'ordinanza dd. 07.12.2010 n. 506/10 (*si veda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it).*

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE / LIBERTA' RELIGIOSA

Protezione internazionale per motivi religiosi: Il Tribunale ordinario di Roma ha riconosciuto fondata la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 del D.lgs.286/98 ad un cittadino ghanese minacciato dal suo nucleo familiare per la scelta religiosa.

La sentenza del Tribunale ordinario di Roma dell' 11 aprile 2011, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/asilo.sentenza.tribunale.roma.ghana.pdf

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Angela Nozzi.

NEWS ITALIA

1. Stranieri e pubblico impiego/1 -UNAR: Discriminatorio il bando del Comune di Savona per l'assunzione di uno specialista in comunicazione ed informazione

L'UNAR dà ragione alla segnalazione fatta dall'ANSI (Associazione Nazionale della Stampa Interculturale): Il bando del Comune di Savona era discriminatorio nei confronti dei giornalisti non italiani

L'UNAR dà ragione alla segnalazione fatta dall'ANSI (Associazione Nazionale Stampa Interculturale). Il bando del concorso pubblico (reperibile alla pagina web: <http://stampainteritoriale.files.wordpress.com/2011/06/bando-spec-comunicazione-comune-savona.pdf>) indetto dal Comune di Savona per l'assunzione di uno Specialista in comunicazione ed informazione a tempo indeterminato (cat. D, posizione economica D1), aperto solo ai cittadini italiani e di Stati membri dell'Unione europea, è discriminatorio nei confronti dei giornalisti di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia.

- La comunicazione n. 26 Rep. 485 / 07.07.2011 inviata dall'UNAR all'ANSI, è reperibile alla pagina web: <http://stampainteritoriale.files.wordpress.com/2011/07/parere-n-26-bando-comune-di-savo.pdf>

- La lettera che l'UNAR ha inviato al Sindaco di Savona è reperibile alla pagina web:
<http://stampainterculturale.files.wordpress.com/2011/07/trasm-parere-26-savona.pdf>

- La presa di posizione dell'ANSI sull'argomento è reperibile alla pagina web:
<http://stampainterculturale.wordpress.com/2011/05/05/la-posizione-ansi-circa-i-termini-del-concorso-indetto-dal-comune-di-savona/>

Fonte : ANSI

2. Stranieri e pubblico impiego/2 - A seguito dell'intervento del Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, un'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona di Bologna riapre i termini di avvisi di selezione di personale sanitario ammettendo anche i cittadini stranieri

Nell'intervento del Difensore Civico dell'Emilia – Romagna richiamate le norme europee a tutela dei familiari di cittadini UE, nonché la giurisprudenza favorevole all'accesso degli stranieri al pubblico impiego.

La risposta dell'ASP "Poveri vergognosi" di Bologna alla lettera del Difensore civico dell'E.R., è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/asp_risposta_290611.pdf

La lettera del Difensore Civico della Regione Emilia- Romagna sugli avvisi di selezione dell'ASP di Bologna, è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_difensore_civico_emilia_romagna.pdf

Con lettera datata 29 giugno 2011, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Poveri Vergognosi" di Bologna ha comunicato al Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna che provvederà a riaprire i termini dei tre avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per diversi profili di psicologo, con la previsione della possibilità di accesso dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE familiari di cittadini italiani o di Paesi membri UE, così come dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE in generale, regolarmente soggiornanti in Italia.

La questione è sorta dopo che i tre avvisi di selezione erano stati inizialmente diramati l'8 giugno scorso, prevedendo tra i requisiti per la partecipazione la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato

membro dell'Unione Europea, con la conseguente esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE.

Il Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, con lettera dd. 27 giugno scorso, indirizzata al Presidente dell'ASP, aveva preso posizione contro l'esclusione dalla selezione dei cittadini extracomunitari.

Nella missiva, il Difensore Civico dell'Emilia Romagna ha ricordato innanzitutto come sono in vigore nell'ordinamento italiano specifiche disposizioni riguardanti il diritto dei familiari di cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione di accedere a qualsiasi attività economica subordinata a autonoma, che non sia riservata ai cittadini italiani in virtù di disposizioni di legge conformi ai Trattati dell'UE. Tali disposizioni, contenute nella normativa di recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione (d.lgs. n. 30/2007 attuativo della direttiva n. 2004/38/CE), pertanto conferiscono ai cittadini extracomunitari, familiari dei cittadini di Stati membri dell'UE o di cittadini italiani, il diritto ad accedere alle posizioni di impiego pubblico in condizioni di parità con i cittadini dell'UE, con la sola esclusione dunque di quelle posizioni lavorative che implicino l'esercizio di pubblici poteri, e che, pertanto, sono riservate unicamente ai cittadini italiani (D.P.C.M. n. 174/94).

Con riguardo alle altre categorie di cittadini stranieri extracomunitari, il Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna, ha ricordato come sia ormai prevalente nella giurisprudenza e nella dottrina un orientamento favorevole al loro accesso ai ruoli di pubblico impiego, al pari di quanto previsto per i cittadini UE, in ragione principalmente del principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975, richiamata dall'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98. Il Difensore Civico dell'Emilia Romagna ha ricordato, infatti, anche la recente presa di posizione favorevole dell'UNAR riferita ad un bando di concorso per infermieri professionali indetto dall'A.S.S. n. 1-Triestina (si veda in proposito alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1649&l=it). Ugualmente ha ricordato come la stessa Corte Costituzionale, con l'ordinanza 15 aprile 2011, ha sembrato propendere per l'indirizzo favorevole assunto dall'UNAR e dai Tribunali di merito, ritenendo che la questione sottopostagli dal giudice di Rimini doveva essere dichiarata inammissibile in quanto la soluzione favorevole all'accesso degli stranieri era "già ritenuta dal remittente come preferibile e costituzionalmente adeguata, nonché già applicata dal medesimo Tribunale (e dal medesimo giudice)".

Tutti i rilievi mossi dal Difensore Civico della Regione Emilia - Romagna hanno trovato quindi accoglimento, determinando il mutamento dell'orientamento da parte dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Bologna.

3. L'Italia sono anch'io - Campagna per i Diritti di Cittadinanza

La campagna, presentata il 22 giugno 2011, a cui ASGI ha aderito, nasce per riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza per gli immigrati, ed in particolare per le seconde generazioni.

*Nel sito dell'iniziativa (<http://www.litaliasonoanchio.it>) sono disponibili i **materiali informativi**.*

La campagna nazionale è promossa da **18 organizzazioni della società civile**: Acli, Arci, Asgi- Associazione studi giuridici sull'immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca- Coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 - Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento nazionale degli enti per la pace e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei e dall'editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

Dall'autunno 2011 verrà promossa una **raccolta di firme per due leggi di iniziativa popolare**, una di riforma dell'attuale normativa sulla cittadinanza, l'altra sul diritto di voto degli immigrati lungo residenti alle elezioni amministrative.

La proposta di riforma della legge sulla cittadinanza a cura di ANCI- Ufficio Immigrazione e asilo, è scaricabile alla pagina web:

http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/PROGETTO_DI_LEGGE_def.pdf

4. Diritti umani: concluso l' esame alla prima Commissione Affari costituzionali del Senato. Approvato all'unanimità' il disegno di legge che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, ai sensi dei principi di Parigi e in attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134.

Martedì 28 giugno 2011 la Commissione Affari costituzionali ha approvato all'unanimità il ddl n. 1223 e connessi, che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. La 1a Commissione ha conferito ai relatori Incostante e Vizzini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge nel testo unificato proposto dagli stessi relatori, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani verrebbe istituita ai sensi dei principi di Parigi e in attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134. Questo impegno faceva parte dei 'voluntary pledges' che hanno consentito al nostro Paese di rientrare per un secondo mandato nel Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. Ne dà notizia il senatore del Pd, Pietro Marcenaro, presidente della Commissione diritti umani di Palazzo Madama, al termine della seduta di approvazione. "Si tratta di un importante risultato, atteso da tempo e conseguito con l'aiuto di tutti - spiega Marcenaro - già nel mese di luglio questo testo può essere approvato in Aula al Senato per concludere poi rapidamente il suo iter alla Camera". "Il testo - aggiunge Marcenaro - contiene tutti i miglioramenti che abbiamo proposto. Il nuovo organismo, composto da 2 membri eletti con maggioranza dei due terzi dalle Camere e da un presidente nominato congiuntamente dai presidenti di Camera e Senato, si configura come un'autorità indipendente che ha il compito di promuovere la cultura dei diritti umani, monitorare e vigilare che essi siano rispettati, garantire informazione, e i rapporti tra Stato e società civile".

Fonte- Senato della Repubblica

5. L'Italia ad un anno dalle raccomandazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Primo Rapporto di monitoraggio.

Audizione al Senato del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani e presentazione del Primo Rapporto di monitoraggio sull'attuazione delle 92 Raccomandazioni del Consiglio dell'ONU per i Diritti Umani all'Italia .

Ad un anno esatto dall'adozione, il 9 giugno del 2010, nei confronti dell'Italia delle 92 raccomandazioni da parte Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nell'ambito della Revisione Periodica Universale (UPR) e a pochi giorni dall'assunzione, il 19 giugno 2011, dell'incarico come uno dei 47 Stati membri del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani per i prossimi tre anni, la rete delle 83 organizzazioni e associazioni italiane del Comitato ha presentato il **Primo Rapporto di monitoraggio** sull'attuazione da parte del nostro Paese delle raccomandazioni ricevute dall'ONU.

La mancanza, ad oggi, nel nostro Paese di una Istituzione Nazionale Indipendente per i Diritti Umani in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite del 1993 e del Consiglio d'Europa del 1997 e con i cosiddetti Principi di Parigi rende la posizione del nostro paese ancora più gravosa in ambito internazionale.

Il Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani (sito web: <http://www.comitatodirittiumani.net>) è una rete di 83 associazioni e organizzazioni non governative

italiane (tra cui ASGI) che operano nel settore dei diritti umani e per la loro promozione. Il Comitato è stato creato nel 2002 su iniziativa della Fondazione Basso-Sezione Internazionale da un gruppo di organizzazioni non governative attive nel campo dei diritti umani con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani. Obiettivo principale del Comitato è la promozione e il sostegno al processo legislativo per la creazione in Italia di una "Autorità nazionale indipendente per i diritti umani", in linea con gli standard promossi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite contenuta nella Risoluzione n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e i Principi di Parigi.

Con il rapporto che presentato lo scorso 9 giugno e l'audizione al senato prevista per mercoledì 15 giugno 2011, le ONG e associazioni aderenti al Comitato chiedono al Governo:

- di preparare, seguendo l'esempio di altri paesi dell'Unione Europea, un Rapporto di *follow up* a medio termine in merito agli impegni assunti;
- di rendere tale Rapporto pubblico, inviandolo all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;
- di promuovere la diffusione in Italia dei contenuti delle raccomandazioni e del meccanismo di Revisione Periodica Universale (UPR).

Inoltre, dal 19 giugno prossimo, l'Italia assumerà l'incarico come Stato membro, per i prossimi tre anni, del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea Generale avvenuta il 20 maggio scorso.

L'Italia farà parte dei 47 Stati membri del Consiglio fino a giugno 2014. Si tratta del secondo mandato per il nostro Paese, dopo la prima esperienza nel periodo 2007-2010. Il Comitato ricorda che, in sede di candidatura al Consiglio (A/65/733) l'Italia ha assunto una serie di impegni volontari in materia di diritti umani .

Per approfondire

Il Primo Rapporto di monitoraggio sull'attuazione da parte del nostro Paese delle raccomandazioni ricevute dall'ONU è scaricabile alla pagina web:

<http://www.perlapace.it/download/rapportoMonitoraggioUPR2011.pdf>

La pagina web dedicata all'esame dell'Italia sul sito ufficiale del Consiglio per i Diritti Umani ONU con il rapporto presentato dal Governo italiano, il rapporto presentato dal Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani (di cui ASGI fa parte) e le domande rivolte alla delegazione italiana, ha il seguente collegamento:

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ITSession7.aspx>

Altre notizie pubblicate sul sito ASGI

Diritti umani: l'Italia accoglie parzialmente le raccomandazioni ONU - 10 giugno 2010
(http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1059&l=it)

ONU: iniziato l'esame periodico dello stato dei diritti umani in Italia - 11 febbraio 2010
(http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=812&l=it)

6. Pubblicato il Rapporto “ombra” elaborato dalla piattaforma italiana: “30 anni CEDAW: lavori in Corsa” in merito allo stato di attuazione da parte dell’Italia della Convenzione ONU per l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna (CEDAW)

La pubblicazione riferita al VI Rapporto presentato dal Governo italiano nel 2009. L’ASGI collabora al rapporto ombra per la parte relativa alle discriminazioni subite dalle donne migranti.

IL RAPPORTO OMBRA ELABORATO DALLA PIATTAFORMA ITALIANA “CEDAW: LAVORI IN CORSA”, giugno 2011, è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedaw_rapporto_ombra_2011.pdf

La piattaforma "30 anni CEDAW: Lavori in corsa" è stata creata nel 2009 in occasione del XXX anniversario della CEDAW e raggruppa associazioni e singole donne impegnate in attività di ricerca, formazione e promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere in Italia e nella cooperazione internazionale.

Quando nel dicembre 2009 il Governo italiano ha presentato il suo VI Rapporto Periodico al Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alcune realtà aderenti alla Piattaforma hanno promosso l'elaborazione di un Rapporto Ombra per evidenziare gli aspetti critici del sistema di tutela contro le discriminazioni di genere in Italia.

Nel giugno 2011 tale rapporto ha visto la luce e sarà oggetto di discussione alla prossima sessione del Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI ha contribuito alla stesura di alcune parti del rapporto riferite alla situazione delle donne migranti in Italia.

Il rapporto "ombra" può essere scaricato in lingua inglese dal sito web del Comitato ONU per

l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Lavori_in_Corsa_for_the_session_Italy_CEDAW49.pdf

Possono essere scaricati anche gli altri rapporti "ombra", redatti da altri organismi non governativi tra cui quello dell'ERRC European Roma Rights Centre e Opera Nomadi , dedicato alla situazione delle donne Rom e Sinti :

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOReport_Italy49.pdf

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Barbara Spinelli di Bologna.

Dall'introduzione al Rapporto Ombra:

Il VI Rapporto periodico del Governo italiano ha la funzione di illustrare al Comitato ONU responsabile di monitorare l'applicazione della CEDAW gli sviluppi nell'implementazione della Convenzione nel periodo di tempo 2005-2008. Invero il Rapporto copre un arco temporale più ampio, estendendo la propria area di valutazione fino al 2011, in quanto il Governo italiano ha inviato considerazioni aggiuntive al Comitato CEDAW nel marzo di quest'anno in risposta alla lista di questioni critiche che il Comitato aveva sottoposto durante la sessione preliminare .

Il Rapporto Ombra costituisce un importante mezzo di controinformazione offerto alla società civile e al contempo una testimonianza delle principali sfide affrontate dalle donne in Italia nella lotta per l'autodeterminazione e per il godimento dei diritti fondamentali. Il documento contiene le problematiche principali identificate dalle autrici che quotidianamente lavorano, fanno volontariato e ricerca per promuovere i diritti delle donne e sviluppare pratiche a garanzia delle pari opportunità.

Il Rapporto Ombra rappresenta il risultato di un'ampia consultazione con le principali attiviste, accademiche e professioniste appartenenti alla società civile, all'associazionismo femminile e femminista, al movimento femminista e lesbico, e ad esperte in materia di discriminazione di genere. Raccoglie inoltre i suggerimenti e l'esperienza di organizzazioni non governative rappresentative che operano per la difesa e la promozione dei diritti delle donne in Italia.

Negli anni 2005-2009 in Italia non si sono registrati sostanziali miglioramenti nella condizione delle donne. È stato anzi rilevato il disinteresse di gran parte del mondo istituzionale per il numero sempre crescente di violenze domestiche terminate in femminicidi, cui si è aggiunta la strumentalizzazione politica degli stupri commessi da stranieri in luoghi pubblici (un'esigua percentuale rispetto a quelli commessi tra le mura domestiche) al fine di approvare leggi in materia di immigrazione ulteriormente repressive. Questo ha portato nel 2007 numerosissime donne a manifestare per chiedere investimenti e piani di intervento strutturali contro la violenza, ma soprattutto per reclamare con forza la promozione di una cultura di genere paritaria capace di

sradicare le vecchie concezioni patriarcali e gli stereotipi discriminanti alla base di queste violenze e, più in generale, della sottorappresentazione della donna nei luoghi di potere della vita sociale, culturale, economica e politica. Il Rapporto Ombra evidenzia che l'accesso delle donne al lavoro e alla salute riproduttiva non è migliorato in questo periodo.

Negli ultimi anni va riconosciuta al Ministero delle Pari Opportunità una crescente attenzione in materia di violenza di genere, che si è concretizzata nell'adozione di alcune riforme legislative, fortemente volute dai centri antiviolenza, che da anni giacevano sepolte in Parlamento senza trovare spazio di discussione: lodevole in tal senso l'accelerazione dell'approvazione della legge sullo stalking e l'adozione del Piano nazionale antiviolenza e sulla 1325, quali segnali di coinvolgimento della Ministra sul tema. Al di là di queste necessarie riforme legislative, non si è registrata tuttavia un'effettiva volontà politica di realizzazione di un piano d'azione strategico che affronti la questione culturale e la questione della presenza femminile nei luoghi di rappresentanza in maniera decisa e questo impedisce un effettivo avanzamento delle donne nel godimento dei loro diritti fondamentali.

E' il Governo stesso a riconoscere nel Rapporto Periodico che il profondo radicamento degli stereotipi sessisti nel nostro Paese costituisce il maggiore ostacolo alla realizzazione femminile in tutti gli ambiti. Dal 2005 non vi è stato alcuno sforzo nel modificare l'immagine stereotipata delle donne nei mass media e il dibattito politico ha contribuito al regresso della rappresentazione e dell'immaginario legato alle donne, date le continue allusioni sessuali ed espressioni stereotipate sul ruolo della donna nella società.

Comportamenti maschilisti e scorretti nei confronti delle donne sono stati ampiamente tollerati anche in sede pubblica e hanno rafforzato un sentimento di svalutazione delle donne verso se stesse e comportamenti rinunciatari, soprattutto tra le più giovani, a voler partecipare attivamente alla vita sociale, economica, politica e culturale per merito, talento e per le proprie competenze, malgrado sia ormai dimostrata la loro piena capacità ad affrontare qualsiasi tipo di sfida in ogni ambito.

La difficoltà incontrata dalle istituzioni italiane nell'individuare efficaci strategie di lungo termine per decostruire gli stereotipi di genere, sicuramente è favorita dall'assenza di un organismo che sia competente esclusivamente in materia di discriminazione e violenza genere contro le donne e che possa influenzare anche l'attività delle altre istituzioni sul tema.

Il sistema delle pari opportunità italiano conserva dal 2005 un funzionamento farraginoso e non ha un chiaro indirizzo unitario. Il Ministero delle Pari Opportunità dipende economicamente e politicamente dal Governo: sia perché il Ministero agisce su delega della Presidenza del Consiglio, sia perché è uno dei Ministeri senza portafoglio. Le competenze in materia di parità di trattamento e pari opportunità sono divise tra diversi ministeri e numerosissimi organismi di parità articolati a livello nazionale e locale, spesso di nomina politica e privi di fondi adeguati per assolvere alle loro funzioni.

Indubbiamente la società civile potrebbe fornire un contributo strategico qualora venisse accelerata l'ormai improrogabile istituzione di un organismo nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, nel rispetto dei principi di Parigi e delle

Raccomandazioni provenienti da ciascuno dei 6 Comitati ONU che hanno esaminato l'Italia negli ultimi anni. Tale istituzione dovrebbe inoltre prevedere al suo interno un organismo incaricato del monitoraggio sulla promozione e protezione dei diritti delle donne.

Una maggiore adesione ai principi sanciti dalla Convenzione nell'elaborazione delle azioni e delle norme in materia di pari opportunità, unitamente ad un maggiore coinvolgimento della società civile potrebbero portare nei prossimi anni sensibili avanzamenti.

NEWS EUROPA

Consiglio europeo – adottato il 24 giugno scorso il piano della Commissione per l'integrazione dei Rom

Il quadro UE della Commissione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom è stato approvato dal Consiglio Europeo .

Il 5 aprile 2011 la Commissione aveva proposto un quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (i documenti sono scaricabili alle pagine web della Commissione europea: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/400&format=HTML&aged=0&language=IT&quiLanguage=en> e <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/216&format=HTML&aged=0&language=EN&quiLanguage=en>).

Tale quadro, ora adottato dal massimo livello politico dell'UE, contribuirà a orientare le politiche nazionali sui Rom e a mobilitare i fondi europei disponibili per sostenere le iniziative di inclusione. Esso verte su quattro settori chiave: accesso all'istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio. Ogni Stato membro dovrà fissare obiettivi nazionali per l'integrazione dei Rom, che si basino sull'entità della popolazione nel suo territorio e sulla situazione attuale delle sue politiche d'integrazione, presentando strategie nazionali sui Rom entro la fine del 2011, specificando il modo in cui contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali europei di integrazione di queste popolazioni. La Commissione valuterà poi le strategie nazionali e riferirà al Consiglio e al Parlamento

europeo nella primavera del 2012. Questo procedimento si ripeterà ogni anno, lanciando così un esame regolare dei progressi compiuti a livello nazionale nell'ambito del quadro UE.

Il Comunicato Stampa della Commissione europea è scaricabile alla pagina web:
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/789&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Per ulteriori informazioni:

La pagina web della Commissione europea dedicata alle politiche di inclusione sociale e anti-discriminatorie nei confronti dei Rom: L'Unione Europea e i Rom:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm

La pagina web dedicata ai Rom e Sinti nel sito web dell'ASGI:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Rapporto 2010 dell'Agenzia UE per i diritti fondamentali

Secondo il rapporto presentato il 15 giugno 2011 dall'Agenzia, dopo Romania, Polonia e Bulgaria, l'Italia è lo Stato membro UE con il più alto numero di violazioni dei diritti fondamentali.

La relazione annuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) esamina la situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2010, delineando i principali sviluppi giuridici e politici a livello europeo e nazionale, e analizzando gli impegni assunti dagli Stati membri dell'UE a livello internazionale in materia di diritti fondamentali.

Il documento indica i governi che stanno compiendo un buon lavoro e i paesi in cui, al contrario, i diritti non sono applicati in modo adeguato. Viene inoltre descritto il lavoro dell'Agenzia in materia. La relazione è basata principalmente sulle ricerche compiute dalla stessa FRA e sulle informazioni raccolte dalla sua rete di esperti nazionali, ma attinge anche da informazioni pubblicate da governi, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali.

La relazione copre le questioni relative ai diritti fondamentali incluse nel quadro pluriennale dell'Agenzia.

I capitoli V° e VI° del rapporto sono dedicati alle tematiche dell'eguaglianza, della non-discriminazione e del contrasto al razzismo.

La Sintesi del Rapporto in lingua italiana - Domande e Risposte, è scaricabile alla pagina web:
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/annual-report-2011-qa_IT.pdf

Il testo completo del Rapporto in lingua inglese è reperibile alla pagina web:
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/annual-report-2011_EN.pdf

Per maggiori approfondimenti si rinvia al link:

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub-annual-report-2011_en.htm

2. Rapporto annuale dell'ECRI (Commissione del Consiglio d'Europa contro il Razzismo e la Xenofobia) sulla crescita del fenomeno del razzismo in Europa.

L'organo del Consiglio d'Europa sollecita i governi degli Stati membri a non rimanere passivi di fronte alla crescita dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

Razzismo e intolleranza hanno preso piede in Europa, di pari passo con la crisi economica che rafforza i messaggi estremisti. È l'allarme della European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), la commissione del consiglio d'Europa che monitora la situazione nei 47 Paesi membri dell'organismo internazionale.

Nel suo ultimo rapporto annuale, presentato oggi, l'Ecri afferma che il razzismo non è più limitato a frange della società e che anche politici moderati usano sempre più spesso argomenti xenofobi e antimusulmani e chiamano a referendum contro stranieri o minoranze religiose. "Le leggi da sole non sono sufficienti a contrastare questa tendenza. Bisogna fare di più" dice il rapporto, chiedendo un giro di vite legislativo per un'azione più risoluta contro i reati razzisti.

Anche se l'Ecri apprezza che la grande maggioranza degli stati punisca i discorsi che incitano all' odio (*hate speech*) , ritiene che le autorità dovrebbero applicare la legge più rigorosamente e informare maggiormente le potenziali vittime sui loro diritti. In particolare, la Commissione evidenzia la crescita dell'avversione nei confronti dei Rom, "uno dei problemi più acuti oggi per l'Europa", e auspica la creazione di condizioni migliori per le comunità rom.

Il rapporto avverte poi che gli attacchi al multiculturalismo possono portare a società frammentate e chiede quindi ai governi di aumentare gli sforzi per promuovere il dialogo interculturale: "La risposta

al dibattito corrente sul multiculturalismo è strettamente correlata a un sistema comune di principi, tra i quali ci sono la non discriminazione e la tolleranza".

"Le indagini dell'EcRI in tutti i Paesi europei - ha detto il presidente della Commissione, Nils Muiznieks - stanno mostrando una preoccupante crescita del razzismo. I governi devono essere consci di questo pericolo, lavorare per rafforzare leggi e istituzioni contro le discriminazioni e dire chiaramente che la xenofobia non può mai essere tollerata nella società moderna".

Il rapporto integrale può essere scaricato nelle versioni in lingua inglese o francese dal sito web dell'ECRI: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

Communiqué de presse - 16.06.2011

Le racisme pourrait durablement s'installer si les Etats ne prennent pas les mesures qui s'imposent, déclare la Commission du Conseil de l'Europe contre le racisme Strasbourg, 16.06.2011 - Le racisme et l'intolérance s'enracinent dans les sociétés européennes à mesure que la crise économique donne du poids aux messages extrémistes, met en garde aujourd'hui l'organe chef de file de la lutte contre le racisme en Europe.

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), qui suit la situation de chacun de 47 Etats membres du Conseil de l'Europe, indique dans son dernier rapport annuel que le racisme n'est plus un phénomène marginal. Les principaux responsables politiques utilisent de plus en plus des arguments xénophobes et antimusulmans et réclament des référendums ciblant les non-ressortissants et les minorités religieuses. Selon le rapport, « les moyens juridiques ne semblent pas suffire à contrer cette tendance. Il faut aller plus loin ».

Le rapport - qui étudie les grandes tendances observées en 2010 en matière de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, d'antisémitisme et d'intolérance en Europe - retient certains "événements déplorables", survenus en début et fin d'année, qui concernent « des nombreuses victimes parmi les migrants d'Afrique sub-saharienne » et « des affrontements interethniques fomentés par des ultranationalistes ». Il appelle les forces de l'ordre à donner une réponse ferme aux infractions à motivation raciste.

Le rapport salue le fait que la très grande majorité des Etats sanctionne aujourd'hui pénalement « le discours de haine ». Néanmoins, il estime que les autorités doivent appliquer la loi de façon plus rigoureuse et sensibiliser davantage les victimes potentielles aux droits qui sont les leurs. Le rapport encourage aussi « un débat vigoureux sur les questions sous-jacentes ».

Il appelle l'attention sur la vague montante d'antitsiganisme, « l'un des problèmes les plus graves auxquels l'Europe se trouve confrontée aujourd'hui » et apprécie les initiatives visant à améliorer la

qualité de vie des communautés roms.

Soulignant la crainte de voir les attaques contre le multiculturalisme conduire à des sociétés fragmentées, le rapport appelle les gouvernements à intensifier leurs efforts pour promouvoir le dialogue interculturel. Selon le rapport, « la réponse au débat actuel sur le multiculturalisme est le respect rigoureux d'un ensemble commun de principes, en particulier la non-discrimination et la tolérance ».

Le président de l'ECRI, Nils Muiznieks, a soutenu le rapport en appelant les gouvernements à agir dès maintenant pour enrayer la montée du racisme. « Les études menées par l'ECRI dans l'ensemble des pays européens font apparaître une augmentation préoccupante du racisme. Il est nécessaire que les gouvernements aient conscience de cette menace, s'emploient à renforcer la législation et les institutions de lutte contre la discrimination et fassent clairement savoir que la xénophobie ne saurait, à aucun moment, être tolérée dans la société moderne », a indiqué le président.

L'intégralité du rapport est disponible à l'adresse:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Rapport%20annuel%202010.pdf

Pour en savoir plus sur l'ECRI : <http://www.coe.int/ecri>

.....

Press Release - 16.06.2011

Racism may be here to stay if Governments do not act, says the Council of Europe's Anti-Racism Commission

Strasbourg, 16.06.2011 - Racism and intolerance are becoming rooted in European societies as the economic crisis gives strength to extremist messages, warns Europe's leading anti-racist body today.

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), which monitors the situation in each of the Council of Europe 47 member States, in its latest annual report says that racism is no longer limited to the fringes of society and that mainstream politicians are increasingly using xenophobic and anti-Muslim arguments and calling referenda targeting non-citizens and religious minorities. "Legal means alone do not seem sufficient to counter this trend. More needs to be done," the report states.

The report - which examines the main trends in 2010 in the field of racism, racial discrimination, xenophobia, antisemitism and intolerance in Europe - picks out "deplorable events" marking the beginning and end of the year which involved "the victimisation of migrants from Sub-Saharan Africa" and "inter-ethnic clashes fomented by ultranationalists". It calls on law enforcement authorities to take

resolute action against racially motivated crime.

It welcomes the fact that the vast majority of states now criminalise hate speech, but says that authorities need to apply the laws more rigourously and make potential victims better aware of their rights. It also encourages "a vigorous debate of the underlying issues".

It highlights the growing wave of anti-Gypsyism, "one of the most acute problems facing Europe today", welcoming moves to create better conditions for the Roma communities.

The report also warns that attacks on multiculturalism could lead to fragmented societies and calls on Governments to up their efforts to promote intercultural dialogue: "The answer to the current debate on multiculturalism is strict adherence to a common set of principles, including non-discrimination and tolerance," the report states.

ECRI's Chair, Nils Muiznieks, backed up the report with a call to Governments to act now to turn the tide of racism. "ECRI's investigations in all European countries are showing a worrying pattern of rising racism. Governments need to be aware of the threat, work to strengthen laws and institutions against discrimination and give a clear message that xenophobia can never be tolerated in modern society," he said.

The full report is available at the following link: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/89-16_06_2011_AnnualReport2010_en.asp

For more information on ECRI see www.coe.int/ecri

3. Consiglio d'Europa - Rapporto sull' integrazione e rispetto dei diritti delle minoranze.

Nel documento un "Gruppo di personalità eminenti" esamina le sfide che pongono il ritorno dell'intolleranza e della discriminazione in Europa. Il rapporto sottolinea quanto il rischio sia serio, identifica le cause e formula una serie di proposte per "vivere insieme".

Nell'estate del 2010, il Consiglio d'Europa ha incaricato un "Gruppo di personalità eminenti" – guidato da Joschka Fischer - di preparare un rapporto sulle sfide che ci pongono il ritorno dell'intolleranza e della discriminazione in Europa. Il rapporto sottolinea quanto il rischio sia serio, identifica le cause e formula una serie di proposte per "vivere insieme".

Il rapporto del Consiglio dell'UE su integrazione e rispetto dei diritti delle minoranze è reperibile alla pagina web: <http://book.coe.int/ftp/3667.pdf>

I 17 principi guida individuati dagli Esperti sono reperibili alla pagina web: <http://www.euprogess.it/2011/06/diversita-e-liberta-per-vivere-insieme>

Il rapporto nasce dall'esigenza di analizzare i rischi legati alle tendenze xenofobe e populiste che vedono protagonisti alcuni partiti politici in diversi Paesi europei, come pure l'intolleranza, la discriminazione, la perdita di libertà e i conflitti che spesso sono legati alle religioni. L'attenzione dei ricercatori si è focalizzata proprio sul trattamento delle minoranze nei Paesi membri del Consiglio. Al centro di tutte le ricerche è stata la questione relativa alla minoranza Rom. Lo scenario del trattamento dell'immigrazione e delle minoranze in Europa, emerso dal rapporto, non lascia molto spazio a facili ottimismo. La diffusione della discriminazione e dell'intolleranza, soprattutto nei confronti dei rom e degli immigrati, ma anche degli immigrati di seconda e di terza generazione, quindi di persone nate e cresciute sul territorio dei paesi europei, rischia infatti, secondo quanto detto durante la presentazione del rapporto, di mettere a repentaglio l'incolumità di valori fondamentali del Consiglio d'Europa. Nel rapporto vengono individuati alcuni rischi che preoccupano in particolare gli osservatori: la dilagante intolleranza, il crescente sostegno ai partiti xenofobi e populistici, la discriminazione, la presenza di una popolazione praticamente senza diritti, la formazione di società parallele, l'estremismo islamico, la perdita di libertà democratiche e il potenziale conflitto tra libertà religiosa e libertà di espressione.

Nel documento vengono inoltre indicate alcune linee guida, le cosiddette raccomandazioni, a cui le istituzioni europee, ma anche ai Governi dei singoli Paesi, dovrebbero attenersi per assicurare un futuro di tolleranza e convivenza civile per le popolazioni che risiedono sul territorio dell'Unione Europea. Per il gruppo sono da estendere diritti e doveri civici, compreso il diritto di voto, in primis alle elezioni amministrative, al maggior numero possibile di residenti concedere a tutti i residenti stranieri il diritto di voto alle elezioni amministrative. Gli Stati Europei sono, inoltre, invitati ad intervenire per limitare le informazioni fuorvianti e gli stereotipi sull'immigrazione che circolano spesso nei media, in modo da fornire ai loro cittadini un quadro più realistico della situazione e dei bisogni attuali e futuri dell'Europa in materia di immigrazione.

4. Ocse - presentato l' "International Migration Outlook 2011"

Il rapporto fa il punto dei processi migratori all'interno dei Paesi Ocse dopo il rallentamento seguito alla crisi economica.

Il rapporto “2011 International Migration Outlook”, uno studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico presentato il 12 luglio 2011 a Bruxelles dal segretario generale dell’Ocse Angel Gurría assieme ai commissari europei agli Affari sociali e agli Interni Laszlo Andor e Cecilia Malmström, fa il punto dei processi migratori all’interno dei Paesi Ocse dopo il rallentamento seguito alla crisi economica. Nei paesi Ocse durante il 2009, anno centrale della crisi economica, l’immigrazione si è complessivamente ridotta del 7% rispetto al 2008. Dopo dieci anni di crescita continua quindi, in un solo anno le persone che hanno fatto ingresso in uno dei paesi Ocse sono passate dalle 4,5 milioni del 2008 alle 4,3 milioni dell’anno successivo. Sono calati vistosamente anche i flussi migratori intereuropei, scesi del 22 per cento nel 2009 rispetto al 2008.

La frenata improvvisa del numero di ingressi è sicuramente dovuta al declino della domanda di lavoro conseguente alla crisi globale. Sono venute a mancare le opportunità d’impiego soprattutto per i giovani immigrati occupati in settori come quello delle costruzioni, dei servizi finanziari e della distribuzione, fino a dune anni fa settori di traino del fenomeno. Paesi europei con un’alta propensione all’invecchiamento della popolazione, come l’Italia, la Svizzera, l’Irlanda, la Repubblica Ceca e la Spagna sono quelli che soffrono maggiormente degli effetti generati da questa flessione.

Dallo studio sembra che la congiuntura debba estendersi anche al 2010 e il 2011. Più difficile invece che il processo, faccia parte di un trend generale. L’offerta di lavoro per gli immigrati infatti crescerà di nuovo. La globalizzazione e l’invecchiamento delle popolazioni sembrerebbero confermare questa previsione. Al contrario, è cresciuta l’occupazione nei campi dell’istruzione, della salute e dei servizi domestici, soprattutto con l’incremento della presenza femminile. Da segnalare è poi la crescita degli immigrati che si fanno imprenditori. Secondo il rapporto infatti, gli stranieri avviano una nuova attività più frequentemente dei nativi e spesso impiegano un gran numero di persone.

Il documento, oltre a presentare una serie di dati che mettono in relazione i trend economici globali con i flussi migratori, chiede ai governi dei paesi ricchi di adottare alcune raccomandazioni per “gestire” i flussi: lavorare per le pari opportunità, favorire l’integrazione, promuovere l’immigrazione per lavoro per contrastare quella irregolare e procedure semplificate per le “naturalizzazioni”, sviluppare maggiormente canali legali per accogliere gli immigrati nel mercato del lavoro, incoraggiare un utilizzo migliore delle loro specializzazioni e la loro iniziativa di impresa.

Per maggiori informazioni e per scaricare il report con le statistiche dettagliate, si consiglia di visitare la pagina del sito OECD dedicata al “2011 International Migration Outlook”:
http://www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_37415_48303528_1_1_1_1,00.html

Fonte : Fondazione Leone Moressa (<http://www.fondazioneleonemoressa.org>)

5. Rapporto statistico Global Trends 2010 sui rifugiati nel mondo

Reso pubblico il Rapporto annuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: aumentano le persone in fuga .

Sono 43,7 milioni di persone costrette alla fuga in tutto il mondo. Non sono stati mai così tanti negli ultimi 15 anni . Di questi, i 4/5 sono accolti da paesi in via di sviluppo e cio' avviene in un periodo segnato da una crescente ostilità nei confronti di rifugiati in molti paesi industrializzati.

In base ai dati del rapporto '*Global Trends 2010*' Pakistan, Iran e Siria ospitano il maggior numero di rifugiati, rispettivamente 1,9 milioni, 1,1, milione e un milione.

Dei 43,7 milioni di persone costrette alla fuga, 15,4 milioni sono rifugiati, 27,5 milioni sono sfollati interni a causa di conflitti e circa 850 mila sono i richiedenti asilo.

Queste le cifre contenute nel Rapporto statistico Global Trends 2010, reso noto il 20 giugno 2011 dall'UNHCR in occasione del 60° anniversario dalla firma della Convenzione di Ginevra per i rifugiati.

Il Comunicato stampa dell'UNHCR è reperibile al link:
<http://www.unhcr.it/news/dir/28/view/1004/rapporto-statistico-annuale-unhcr-80-dei-riugiati-nel-mondo-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-100400.html>

Il Rapporto statistico Global Trends 2010 è scaricabile alla pagina web:
<http://www.unhcr.org/4dfa11499.html>

6. European Fundamental Rights Agency (FRA) – Agenzia Europea dei diritti fondamentali. Rapporto di Sintesi sull'omofobia, la transfobia e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nei Paesi membri dell'Unione europea. Homophobia, transfobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States. Synthesis report.

The European Union (EU) is founded on the values of equality and non-discrimination, and through its policies works to combat discrimination, including discrimination based on sexual orientation or gender identity. This report of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) twins its research findings in the field with the relevant EU standards in a short and easy-to-read publication designed to equip those who shape policy with the information they need to develop a coherent and systematic approach to the protection of lesbian, gay, bisexual and transsexual (LGBT) rights.

This synthesis report builds on previous FRA legal and social research from 2008 and 2009, enabling, for the first time, a review of legal trends. Its findings show that although the EU and Member States have made significant progress towards the realization of equality that progress is occurring at a variety of speeds, resulting in an uneven and uncoordinated response to discrimination in areas including protection from abuse and violence or freedom of assembly. The report also explores possible options for Member States to combat discrimination moving forward, such as targeted data collection or the promotion of even-handed debates.

Il rapporto, in lingua inglese - (Synthesis Report) Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States, può essere scaricato dal sito web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-homophobia-synthesis-report-2011_EN.pdf

MATERIALI DI STUDIO

1. Quando il medico parla arabo - Il riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di protezione internazionale. Progetto pilota realizzato con il finanziamento del Fondo europeo per i Rifugiati.

In Italia i titolari di protezione internazionale (TPI) – rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria, titolari di permesso per motivi umanitari – sono 55mila (UNHCR, 2009). I dati del Sistema di protezione per TPI ci informano che tra le persone in accoglienza, quasi una su tre è arrivata in Italia con un titolo di formazione superiore, una laurea (7%) o un diploma (24%). Eppure, il loro inserimento sociale e lavorativo nel paese appare ancora rispondere alla logica dell'integrazione subalterna, in posizioni occupazionali e retributive dequalificate e dequalificanti. Come può oggi chi chiede e riceve asilo in Italia far valere le proprie qualifiche e cercare di costruirsi un percorso professionale adeguato al proprio bagaglio di studi e competenze? Come può dare seguito agli studi interrotti a causa delle guerre e delle persecuzioni che lo hanno indotto alla fuga? E come può l'Italia valorizzare le intelligenze, i saperi, le competenze dei titolari di protezione internazionale?

Il progetto ProRiTIS – Programma pilota sulle Procedure di Riconoscimento dei Titoli di Studio dei TPI, realizzato da Associazione Parsec, ASGI, Coop. CoGeS e Consorzio Nova – ha esplorato i percorsi, gli ostacoli, le potenzialità del sistema di riconoscimento dei titoli di studio per i TPI. E' stata condotta un'indagine nazionale, basata su 96 interviste a referenti dei Ministeri e delle Università, a operatori dei servizi territoriali e delle organizzazioni internazionali, e naturalmente agli stessi TPI, protagonisti di vicende burocratiche dalle tempistiche incerte e dall'esito mai garantito. E' stata analizzata la normativa italiana e internazionale, in cerca di proposte che rendano effettive le garanzie contenute nella Convenzione di Lisbona, che prevede per i TPI procedure che agevolino il riconoscimento "anche nei casi in cui i titoli di studio [...] non possano essere comprovati da relativi documenti". E' stata avviata una sperimentazione per il riconoscimento dei titoli, con il coinvolgimento di un gruppo di TPI desiderosi di impiegare le loro lauree e diplomi ottenuti nei paesi di origine per la formazione superiore o l'esercizio della professione.

E' stato inoltre condotto un percorso di concertazione con diversi *stakeholders* - referenti di enti istituzionali e servizi coinvolti nella gestione delle procedure di riconoscimento di titoli e qualifiche -

che ha portato alla elaborazione di una bozza di Protocollo di Intesa e alla progettazione di un sistema informativo, strumenti per la semplificazione amministrativa e gestionale delle procedure stesse.

Maggiori approfondimenti sul blog:

<http://proritis.blogspot.com/2011/06/quando-il-medico-parla-arabo.html>

LIBRI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE

1. David Durisotto, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene Editore, Napoli, 2011, Collana: Università di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza, Pagine: XII-196, € 20,00.

INDICE

Introduzione p. IX

CAPITOLO PRIMO

PATRIA POTESTÀ ED EDUCAZIONE DEL MINORE IL PERCORSO STORICO E GIURISPRUDENZIALE PRIMA DELLA RIFORMA

1. L'esercizio della patria potestà e il ruolo del minore prima della riforma del diritto di famiglia » 1
2. Affidamento del minore ed idoneità ad educare. Il dibattito sull'educazione all'ateismo » 10
3. L'evoluzione interpretativa della patria potestà e del rapporto tra genitore e figlio » 18

CAPITOLO SECONDO

POTESTÀ GENITORIALE E FUNZIONE EDUCATIVA I PRINCIPI DELLA RIFORMA E I DIRITTI DI LIBERTÀ DEL MINORE

1. La normativa internazionale. Il riconoscimento dell'autonomia del minore nelle scelte esistenziali » 25
2. La riforma del diritto di famiglia e il nuovo ruolo del minore » 33
3. Funzione educativa del minore ed esercizio della potestà genitoriale » 42
4. L'autonomia del minore «maturo» e la capacità di discernimento » 50
5. L'autodeterminazione del minore nella interpretazione della giurisprudenza » 60
6. La legittimazione del minore a sollevare il conflitto in ordine all'apposizione di un limite alle sue libertà » 67

CAPITOLO TERZO

CONFLITTI TRA GENITORI SULLA EDUCAZIONE RELIGIOSA DEL FIGLIO E AUTODETERMINAZIONE DEL MINORE LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

1. Educazione religiosa del minore. Potestà genitoriale ed autodeterminazione del minore p. 73
2. I conflitti sull'educazione religiosa e criteri di affidamento. La scelta del minore «maturo» » 83
3. Scelta dell'educazione religiosa per il minore incapace di discernere. Tesi della impossibilità di intervento del giudice » 94
4. Il criterio della continuità nella scelta dell'educazione religiosa del minore » 102
5. La rilevanza dei comportamenti pregiudizievoli del genitore nella scelta del giudice » 111
6. La valutazione della situazione ambientale e familiare del minore » 122

7. Gli accordi sull'educazione religiosa del minore » 130
8. Il minore e i trattamenti sanitari. La problematica religiosa » 145
9. L'impatto del fenomeno multiculturale in Italia. Reati culturali e tutela del minore » 152
Bibliografia » 177

SEMINARI E CONVEGNI

1. Summer School del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI: "La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sul fattore etnico-razziale. Normativa e giurisprudenza italiana e dell'Unione europea", Centro congressi "Ca' Vecchia" di Sasso Marconi (Bologna), 22-24 settembre 2011.

Il programma

Giovedì 22 settembre 2011 ore 15.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione della summer-school a cura dell'avv. Lorenzo Trucco, Presidente dell'ASGI

Ore 15.15 I. sessione. Diritto dell'Unione europea e divieto di discriminazioni (ore 15.15- 19.45)

Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone. Il principio di non discriminazione dei cittadini UE alla prova della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, Prof. Stefano Amadeo, Associato di Diritto Internazionale e dell'Unione europea nell'Università di Trieste, Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea

Ore 16.30: Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione europea e nell'ordinamento interno, dott. Fabio Spitaleri, già referendario alla Corte di Giustizia europea, dottore di ricerca e professore a contratto in Diritto Comunitario del Mercato Interno e della Concorrenza nell'Università di Trieste

Ore 18.15: Le categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE protetti dal principio di parità di trattamento di cui al diritto dell'Unione europea (familiari di cittadini UE, lungo soggiornanti, accordi di associazione euro-mediterranei). Problematiche di attualità, dott. Walter Citti,

consulente del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI

Venerdì 23 settembre 2011

II sessione. Profili costituzionali ed internazionali del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazioni. (ore 9.00 - 13.00)

Ore 9.00 La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritti fondamentali degli stranieri e divieto di discriminazioni, Prof. Paolo Bonetti, Associato di Diritto Costituzionale nell'Università di Milano-Bicocca

Ore 11.30 Le discriminazioni multiple nei confronti delle donne migranti in Italia alla luce della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), Avv. Barbara Spinelli, del Foro di Bologna

III Sessione. Lineamenti fondamentali della giurisprudenza italiana in materia di divieti di discriminazioni per motivi etnico-razziali e di nazionalità (ore 14.30 - 19.30)

L'azione giudiziaria anti-discriminazione. Profili processuali e poteri del giudice, Avv. Alberto Guariso, Foro di Milano

Profili discriminatori di talune prestazioni di welfare nell'ordinamento italiano, dott. William Chiaromonte, Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro nell'Università di Firenze

Ore 17.30 Poteri di ordinanza dei Sindaci e divieto di discriminazioni, Avv. Nazzarena Zorzella, Foro di Bologna

La giurisprudenza in materia di discriminazioni nell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e nei poteri di controllo della polizia locale, Avv. Enrico Varali, Foro di Verona

Sabato 24 settembre IV Sessione (ore 9.00 - 13.00)

Ore 9.00 La discriminazione degli stranieri nell'accesso ai rapporti di pubblico impiego, Avv. Daniela Consoli, Foro di Firenze

Ore 11.00 Diritto sportivo e divieti di discriminazione, Avv. Vittorio Rigo, Foro di Vicenza

V sessione (ore 14.30 - 17.00)

Ore 14.30 Rapporti assicurativi e divieti di discriminazione. Il caso dei contratti R.C. Auto ed il risarcimento danni, Avv. Alberto Guariso, Foro di Milano

Profili discriminatori dell'"emergenza nomadi" in Italia, Avv. Salvatore Fachile, Foro di Roma

Modalità d'iscrizione

Le quote di partecipazione alla summer-school di formazione, comprensive di I.V.A., sono le seguenti: 45 € per i soci ASGI, i praticanti e gli studenti o 60 € per i non soci e i liberi professionisti.

Per iscriversi alla summer-school, compilare ed inviare la scheda di partecipazione allegata al programma, al seguente indirizzo e-mail : antidiscriminazione@asgi.it , A.S.G.I. - Ufficio di Trieste, (tel.-fax. 040 368463) entro e non oltre il 2 settembre 2011, unitamente a copia della ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione mediante bonifico sul c/c bancario intestato ad ASGI presso il Credito Piemontese, via XX Settembre n. 3 -10121 Torino - Codice IBAN: IT 37 Y 05010 01000 000000015928 .

L'ammissione al corso di formazione viene effettuata fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Verrà richiesto l'accreditamento del corso formativo presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi per gli avvocati e i praticanti legali.

Vitto e pernottamento

I corsisti che lo desiderano possono pernottare all'Albergo "Ca' Vecchia" - Via Maranina, 9 a Sasso Marconi (Bologna). L'Albergo "Ca' Vecchia" offre la possibilità di sistemazione in camere singole, doppie o triple. La segreteria del centro congressuale "Ca' Vecchia" può reperire, a richiesta, altre soluzioni alloggiative presso strutture alberghiere o agrituristiche collocate nelle vicinanze, con la riserva di comunicare le condizioni.

Le prenotazioni per la sistemazione alloggiativa devono essere effettuate contattando direttamente la segreteria del centro congressi "Ca' Vecchia": Via Maranina, 9 - Sasso Marconi (BO); Tel. Fax. 051- 841420; E-mail: info@cavecchia.it ;

Le istruzioni su come raggiungere il centro congressuale "Ca' Vecchia" sono reperibili al sito web: <http://www.cavecchia.it>

Per ulteriori informazioni si rimanda alla brochure con il programma completo della summer-school, scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_antidiscriminazione_sasso_marconi_2011_programma.pdf

2. ERA - Academy of European Law, Trier (Germany), 26-27 September 2011.

The Anti-Discrimination Directives 2000/43 & 2000/78 in Practice. Training Seminar for legal practitioners, organised in the framework of the PROGRESS programme.

Languages of the seminar: English, French (simultaneous interpretation).

This seminar is part of a series that ERA has organised every year since 2003 devoted to the two European anti-discrimination directives adopted under Article 19 TFEU (ex Article 13 TEC). Directive 2000/43 prohibits all forms of discrimination based on race or ethnic origin in a number of areas. Directive 2000/78 prohibits all forms of discrimination in employment and occupation based on religion or convictions, handicap, age and sexual orientation.

Certain key subjects will be dealt with, such as the concepts of direct/indirect discrimination and harassment, the sharing of the burden of proof and the question of remedies and sanctions. Furthermore, the seminar will look into each of the different grounds, with special attention to the case-law of the European Court of Justice.

Interaction among participants will be encouraged through periods of discussion and working groups requiring their active participation.

*Conditions of participations: No seminar fee. Participation on selection. Selected participants will receive a significant contribution to their travel and accommodation costs. **Application form to be filled and sent back to ERA before 10th August 2011.***

The provisional programme of the seminar can be downloaded at the link:
<https://www.era.int/upload/dokumente/12459.pdf>

Application form can be downloaded at the link:
<https://www.era.int/upload/dokumente/12459.pdf>

For more info, visit ERA's web-site: www.era.int

3. Amsterdam (Paesi Bassi) - "Fleeing homophobia", 5 - 6 September 2011. Conferenza internazionale di presentazione e discussione dei risultati del progetto di ricerca europeo sull'applicazione delle normative europee in materia di protezione internazionale con riferimento alle

persone lesbiche, gay, transessuali e intersessuali (LGBTI) che fuggono dai paesi di origine per il timore di persecuzione in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Il 5 e 6 settembre 2011 si terrà ad Amsterdam la conferenza internazionale di *presentazione e discussione dei risultati del progetto di ricerca europeo "Fleeing Homophobia - seeking safety in Europe"*, del quale è partner per l'Italia la Rete Lenford - Avvocatura per i Diritti LGBTI.

Il link della conferenza "Fleeing Homophobia", 5-6 September 2011 è il seguente: <http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/conferenties-en-projecten/conference-fleeing-homophobia/index.asp>. Oppure visitare l'apposita pagina su Facebook: <http://www.facebook.com/fhproject>

Il progetto Fleeing Homophobia riguarda l'applicazione nei paesi dell'Unione Europea delle normative internazionali ed europee sulla protezione internazionale alle persone lesbiche, gay, transessuali e intersessuali (LGBTI), che fuggono dai paesi di provenienza per il timore di persecuzioni o danno grave in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Attraverso approfondite ricerche svolte nei paesi europei, sono state individuate le prassi applicative e formulate proposte e raccomandazioni rivolte all'UE e agli Stati membri. I risultati verranno raccolti in un report che verrà presentato alla conferenza e poi pubblicato on line assieme ai reports nazionali.

Per l'Italia la ricerca è stata condotta da Rete Lenford - Avvocatura per i Diritti LGBTI (Simone Rossi) assieme ad Arcigay (Giorgio Dell'Amico)".

ARTE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Call the Witness - Roma Pavilion. Padiglione della Biennale d'Arte di Venezia sulla situazione sociale dei Rom in Europa. UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Palazzo Zorzi, Castello 4930, fino al 9 ottobre.

Una mostra temporanea che si evolve nel tempo attraverso un flusso di "testimonianze"—opere d'arte, performance, dialoghi e conversazioni di e con artisti, filosofi e politici—Call the Witness considera la situazione dei rom e la loro arte come emblematica del mondo contemporaneo, e medita su un futuro di maggiore speranza nel segno della solidarietà. Il progetto è realizzato da BAK, basis voor actuele kunst.

orario: 10 - 18, lunedì chiuso.

Organizzazione: Open Society Foundations Per ulteriori informazioni: www.soros.org/initiatives/arts - www.callthewitness.net

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d’Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.